SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 24

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Venerdì, 30 gennaio 2015** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione
Autorità di Bacino del Fiume Adige

Ministero della difesa

Ministero della giustizia

Ministero della salute

Presidenza del Consiglio dei Ministri

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 gennaio 2015.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della segreteria della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta.

IL DIRETTORE
DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2014 recante l'individuazione e le attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riguardo all'art. 4, comma 7, in materia di attribuzione di competenze alla Direzione della giustizia tributaria;

Vista la nota n. 16909 del 31 dicembre 2014 e la e-mail del 7 gennaio 2015, con le quali il direttore dell'Ufficio di segreteria della Commissione tributaria regionale della Sicilia ha comunicato il mancato funzionamento della C.T.R. della Sicilia, Sezione staccata di Caltanissetta, a causa delle avverse condizioni metereologiche e l'interruzione dei trasporti urbani ed extra urbani nella città di Caltanissetta per la giornata del 31 dicembre 2014;

Preso atto dell'impossibilità di assicurare il normale funzionamento dei servizi da parte dell'Ufficio di segreteria della Commissione tributaria regionale della Sicilia, Sezione staccata di Caltanissetta nel giorno 31 dicembre 2014 per la motivazione suesposta;

Sentito il Garante del contribuente per la regione Sicilia che ha espresso, con nota n. 24 in data 14 gennaio 2015, parere favorevole all'emanazione del provvedimento di accertamento di mancato funzionamento;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio di segreteria della Commissione tributaria regionale della Sicilia, Sezione staccata di Caltanissetta per il giorno 31 dicembre 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2015

Il direttore: SIRIANNI

15A00575

DECRETO 20 gennaio 2015.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento della segreteria della Commissione tributaria provinciale di Enna.

IL DIRETTORE
DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2014 recante l'individuazione e le attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riguardo all'art. 4, comma 7, in materia di attribuzione di competenze alla Direzione della giustizia tributaria;

Vista la nota n. 16910 del 31 dicembre 2014 e la e-mail del 7 gennaio 2015, con cui il direttore dell'Ufficio di segreteria della Commissione tributaria regionale della Sicilia ha comunicato l'irregolare funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Enna a causa delle avverse condizioni metereologiche e l'interruzione dei trasporti urbani nella città di Enna per la giornata del 31 dicembre 2014, così determinando l'irregolare funzionamento dell'Ufficio di segreteria della C.T.P. di Enna rimasto aperto solo nella fascia oraria anti meridiana;

Preso atto dell'impossibilità di assicurare il normale funzionamento dei servizi da parte dell'Ufficio di segreteria della Commissione tributaria provinciale di Enna nel giorno 31 dicembre 2014 per la motivazione suesposta;

Sentito il Garante del contribuente per la regione Sicilia che, con nota n. 23 in data 14 gennaio 2015, ha espresso parere favorevole all'emanazione del provvedimento di accertamento di irregolare funzionamento;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio di segreteria della Commissione tributaria provinciale di Enna per il giorno 31 dicembre 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2015

Il direttore: SIRIANNI

15A00576

DECRETO 27 gennaio 2015.

Emissione delle monete d'argento da euro 5 della Serie «Ville e Giardini storici - Giardino di Boboli - Firenze», in versione *proof*, millesimo 2015.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto poligrafico e zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il quinto comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il verbale n. 1 relativo alla riunioni del 7 maggio 2014 dal quale risulta che il programma di emissioni numismatiche millesimo 2015 prevede, tra l'altro, l'emissione delle monete d'argento da euro 5 della serie «Ville e Giardini storici» dedicata al Giardino di Boboli (Firenze);

Visto il verbale n. 2 relativo alla riunione del 4 novembre 2014 che approva i bozzetti delle suddette monete;

Considerato che il sig. Ministro ha approvato la scelta dei temi da celebrare nel corso dell'anno 2015 mediante l'emissione di monete e i relativi bozzetti;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione delle monete d'argento da euro 5 della serie «Ville e Giardini storici - Giardino di Boboli - Firenze», in versione proof, millesimo 2015, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso g.	
Argento	euro	mm.	legale	tolleranza	legale	tolleranza
	5,00	32	925	± 3‰	18	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

sul dritto: La Fontana dell'Oceano, opera del Giambologna (1529-1608), sita su un isolotto del Giardino di Boboli di Firenze, uno dei maggiori esempi di giardino all'italiana; sullo sfondo, l'Anfiteatro di Boboli; alla base della scultura, il nome dell'autore «L. De Simoni»; in giro, la scritta «Repubblica italiana»;

sul rovescio: Particolare del gruppo scultoreo di Paride ed Elena di Vincenzo de' Rossi, sito all'interno della Grotta Grande di Boboli progettata da Bernardo Buontalenti; sullo sfondo, libera interpretazione delle decorazioni degli affreschi della Grotta; nella parte superiore, la scritta «Firenze»; nel campo di sinistra, l'anno di emissione «2015»; a destra, il valore «Euro 5»; in basso, ad arco, la scritta «Giardino di Boboli»; tra i tralci, in basso a destra, «R», identificativo della Zecca di Roma;

sul bordo: godronatura spessa continua.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio Centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO

ROVESCIO

Roma, 27 gennaio 2015

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

15A00648

DECRETO 27 gennaio 2015.

Emissione delle monete d'argento da euro 5 commemorative del «Centenario del terremoto di Avezzano 1915-2015», in versione fior di conio, millesimo 2015.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il quinto comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visti i verbali n. 2 relativo alla riunione del 4 novembre 2014 e n. 3 relativo alla riunione del 12 dicembre 2014 dai quali risulta che il programma di emissioni numismatiche millesimo 2015 prevede, tra l'altro, l'emissione delle monete d'argento da euro 5 commemorative del «Centenario del terremoto di Avezzano»;

Visto il verbale n. 4 relativo alla riunione del 18 dicembre 2014 che approva i bozzetti delle suddette monete;

Considerato che il sig. Ministro ha approvato la scelta dei temi da celebrare nel corso dell'anno 2015 mediante l'emissione di monete e i relativi bozzetti;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione delle monete d'argento da euro 5 commemorative del «Centenario del terremoto di Avezzano 1915-2015», in versione fior di conio, millesimo 2015, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso g.	
Argento	euro	mm.	legale	tolleranza	legale	tolleranza
	5,00	32	925	± 3‰	18	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

sul dritto: La Chiesa di San Bartolomeo di Avezzano su piazza del Risorgimento, ricostruita dopo il grave sisma del 1915; in esergo, la scritta «Avezzano» e il nome dell'autore «Colaneri»; ad arco, in alto, «Repubblica italiana»:

sul rovescio: Nel registro superiore una veduta d'epoca della Marsica con il lago del Fucino e il paese di Avezzano; al centro, i resti della Chiesa di San Bartolomeo, distrutta dal terremoto del 1915, delimitata in basso da un sismogramma con la registrazione delle onde sismiche; a sinistra il valore «5 Euro»; in alto, a destra, «R», identificativo della Zecca di Roma; in basso, le date «1915 2015», rispettivamente anno di anniversario e di emissione;

sul bordo: godronatura spessa continua.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio Centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO

ROVESCIO

Roma, 27 gennaio 2015

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

15A00649

DECRETO 27 gennaio 2015.

Emissione delle monete d'argento da euro 5 commemorative del «500° Anniversario della nascita di San Filippo Neri (1515-2015)», in versione fior di conio e *proof*, millesimo 2015.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto poligrafico e zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il quinto comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visti i verbali n. 1 e n. 2 relativi alle riunioni del 7 maggio e del 4 novembre 2014 dai quali risulta che il programma di emissioni numismatiche millesimo 2015 prevede, tra l'altro, l'emissione delle monete d'argento da euro 5 commemorative del «500° Anniversario della nascita di San Filippo Neri»;

Visto il verbale n. 3 relativo alla riunione del 2 dicembre 2014 che approva i bozzetti delle suddette monete;

Considerato che il sig. Ministro ha approvato la scelta dei temi da celebrare nel corso dell'anno 2015 mediante l'emissione di monete e i relativi bozzetti;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione delle monete d'argento da euro 5 commemorative del «500° Anniversario della nascita di San Filippo Neri (1515-2015)», in versione fior di conio e proof, millesimo 2015, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso g.	
	euro	mm.	legale	tolleranza	legale	tolleranza
Argento	5,00	32	925	± 3‰	18	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

sul dritto: Particolare del dipinto San Filippo Neri in preghiera realizzato dalla bottega di Giovanni Francesco Barbieri detto il Guercino (1591-1666), custodito nella Pinacoteca Nazionale di Bologna; in giro, la scritta «Repubblica italiana»;

sul rovescio: Raffigurazione di un particolare dell'affresco San Filippo Neri tra i discepoli, di autore anonimo, conservato presso il Battistero Lateranense di Roma; in esergo, le date «1515 2015», rispettivamente anno di anniversario e di emissione, ed il valore 5 Euro»; alla base dell'opera, il nome dell'autore «Momoni»; nel campo di destra, «R», identificativo della Zecca di Roma; ad arco, nella parte superiore, la scritta «San Filippo Neri»;

sul bordo: godronatura spessa continua.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio Centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO

ROVESCIO

Roma, 27 gennaio 2015

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

15A00650

DECRETO 27 gennaio 2015.

Emissione delle monete d'argento da euro 10 della Serie «Europa Star Programme - 70 Anni di Pace in Europa», in versione *proof*, millesimo 2015.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: "Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato";

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: "Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il 5° comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il verbale n. 1 relativo alla riunione del 7 maggio 2014, dal quale risulta che il programma di emissioni numismatiche millesimo 2015 prevede, tra l'altro, l'emissione delle monete d'argento da euro 10 della Serie "Europa Star Programme – 70° Anniversario della Pace in Europa;

Visto il verbale n. 2 relativo alla riunione del 4 novembre 2014 con cui sono stati approvati il rovescio e, con modifiche, il dritto dei bozzetti delle suddette monete;

Visto il verbale n. 3 relativo alla riunione del 2 dicembre 2014 con cui è stato approvato il dritto, modificato, dei bozzetti delle suddette monete;

Considerato che il sig. Ministro ha approvato la scelta dei temi da celebrare nel corso dell'anno 2015 mediante l'emissione di monete e i relativi bozzetti;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione delle monete d'argento da euro 10 della serie "Europa Star Programme – 70 Anni di Pace in Europa", in versione proof, millesimo 2015, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	**Valore nominale**	**Diametro**	**Titolo in millesimi**		**Peso g.**	
Argento	euro	mm.	legale	tolleranza	legale	tolleranza
	10,00	34	925	± 3‰	22	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

Sul dritto: Una colomba, simbolo di pace, è sorretta da una figura femminile, allegoria dell'Europa, con il numero 70, indicativo dell'anniversario della pace, e le stelle dell'Unione Europea tra i capelli; un ramo d'ulivo, che delimita a destra il logo di Europa Star Programme, suggella la rappresentazione; ad arco, la scritta "REPUBBLICA ITALIANA"; a seguire, il nome dell'autore "COLANERI";

Sul rovescio: La Pace semisdraiata, di tre quarti, con ramo di ulivo nella mano sinistra: particolare dell'affresco realizzato da Ambrogio Lorenzetti sul tema del Buon Governo per la Sala dei Nove nel Palazzo Pubblico di Siena; a destra, colomba stilizzata e le stelle dell'Unione Europea; in alto il valore "10 EURO"; nel campo di sinistra, "R", identificativo della Zecca di Roma, e le date "1945 2015", rispettivamente anno di anniversario e di emissione; in basso, ad arco, la scritta "70 ANNI DI PACE IN EUROPA";

Sul bordo: godronatura spessa discontinua.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO

ROVESCIO

Roma, 27 gennaio 2015

p. il direttore generale del Tesoro: CANNATA

15A00651

DECRETO 27 gennaio 2015.

Emissione delle monete d'argento da euro 5 della Serie «Italia delle Arti - Umbria - Perugia», in versione *proof*, millesimo 2015.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: "Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato";

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: "Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il 5° comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il verbale n. 1 relativo alla riunione del 7 maggio 2014 dal quale risulta che il programma di emissioni numismatiche millesimo 2015 prevede, tra l'altro, l'emissione delle monete d'argento da euro 5 della serie "Italia delle Arti" dedicata, per l'Umbria, alla città di Perugia;

Visto il verbale n. 2 relativo alla riunione del 4 novembre 2014 che approva i bozzetti delle suddette monete;

Considerato che il sig. Ministro ha approvato la scelta dei temi da celebrare nel corso dell'anno 2015 mediante l'emissione di monete e i relativi bozzetti;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione delle monete d'argento da euro 5 della serie "Italia delle Arti – Umbria - Perugia", in versione proof, millesimo 2015, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	**Valore nominale**	**Diametro**	**Titolo in millesimi**		**Peso g.**	
Argento	euro	mm.	legale	tolleranza	legale	tolleranza
	5,00	32	925	± 3‰	18	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

Sul dritto: Veduta della Città di Perugia, tratta da un particolare dell'affresco Prima traslazione del corpo di Sant'Ercolano dal luogo di prima sepoltura alla Chiesa di San Pietro eseguito da Benedetto Bonfigli (notizie dal 1445-1496 circa) per la Cappella del Palazzo dei Priori di Perugia, ora incorporata nella Galleria Nazionale dell'Umbria; a destra, il nome dell'autore "U. PERNAZZA"; in giro, la scritta "REPUBBLICA ITALIANA";

Sul rovescio: Particolare dell'affresco con le Sibille, eseguito dal Perugino (1450-1523 circa) per la Sala delle Udienze del Collegio del Cambio di Perugia; in esergo, "R", identificativo della Zecca di Roma, ed il valore "5 EURO"; ad arco, la scritta "ITALIA DELLE ARTI PERUGIA"; a destra, l'anno di emissione "2015";

Sul bordo: godronatura spessa continua.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO

ROVESCIO

Roma, 27 gennaio 2015

p. il direttore generale del Tesoro: CANNATA

15A00652

DECRETO 27 gennaio 2015.

Emissione delle monete d'argento da euro 10 commemorative del «Centenario Prima Guerra Mondiale 1915-2015», in versione *proof*, millesimo 2015.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto poligrafico e zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il quinto comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visti i verbali n. 1 relativo alla riunione del 7 maggio 2014 e n. 2 relativo alla riunione del 4 novembre 2014 dai quali risulta che il programma di emissioni numismatiche millesimo 2015 prevede, tra l'altro, l'emissione delle monete d'argento da euro 10 commemorative del Centenario della Prima Guerra Mondiale;

Visto il verbale n. 4 relativo alla riunione del 18 dicembre 2014 che approva i bozzetti delle suddette monete;

Considerato che il sig. Ministro ha approvato la scelta dei temi da celebrare nel corso dell'anno 2015 mediante l'emissione di monete e i relativi bozzetti;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione delle monete d'argento da euro 10 commemorative del «Centenario Prima Guerra Mondiale 1915-2015», in versione proof, millesimo 2015, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso g.	
Argento	euro	mm.	legale	tolleranza	legale	tolleranza
	10,00	34	925	± 3‰	22	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

sul dritto: Busto frontale rappresentativo dell'Italia, il capo cinto da benda e stella a cinque punte, l'espressione mesta: opera ispirata alla Vittoria Alata dello scultore Cesare Busnelli realizzata per il Monumento ai Caduti di Meda; nel giro, la scritta «Repubblica italiana»; intorno, corona di rami intrecciati di ulivo, a sinistra, e di quercia, a destra, simboli di gloria e di forza; alla base del busto, l'anno di emissione «2015» e il nome dell'autore «L. De Simoni»;

sul rovescio: Gruppo scultoreo Il Sacrificio realizzato da Leonardo Bistolfi (1859-1933) per il monumento a Vittorio Emanuele II in Roma, raffigurante un eroe morente che, sorretto da un uomo in catene reso libero dal suo sacrificio, riceve un bacio da una figura femminile, personificazione di Libertà e Famiglia; nel campo di sinistra, il valore «Euro 10»; alla base dell'opera, la scritta «Centenario Prima Guerra Mondiale» e il nome dell'autore «U. Pernazza», nel campo di destra, «R», identificativo della Zecca di Roma;

sul bordo: godronatura spessa discontinua.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio Centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO

ROVESCIO

Roma, 27 gennaio 2015

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

15A00653

DECRETO 27 gennaio 2015.

Emissione delle monete d'oro da euro 50 della Serie «Fauna nell'Arte» - dal Rococò ai Macchiaioli, versione *proof*, millesimo 2015.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: "Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato";

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: "Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il 5° comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il verbale n. 1 relativo alla riunione del 7 maggio 2014 dal quale risulta che il programma di emissioni numismatiche millesimo 2015 prevede, tra l'altro, l'emissione delle monete d'oro da euro 50 della serie "Fauna nell'Arte";

Visto il verbale n. 2 relativo alla riunione 4 novembre 2014 che approva i bozzetti delle suddette monete;

Considerato che il sig. Ministro ha approvato la scelta dei temi da celebrare nel corso dell'anno 2015 mediante l'emissione di monete e i relativi bozzetti;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione delle monete d'oro da euro 50 della serie "Fauna nell'Arte": dal Rococò ai Macchiaioli, in versione proof, millesimo 2015, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	**Valore nominale**	**Diametro**	**Titolo in millesimi**		**Peso g.**	
Oro	euro	mm.	legale	tolleranza	legale	tolleranza
	50,00	28	900	± 1‰	16,129	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

Sul dritto: Due dei cani che sbranarono Atteone trasformato in cervo: particolare di uno dei due gruppi scultorei della Fontana di Diana e Atteone nel Parco della Reggia di Caserta, opera di Paolo Persico, Pietro Solari e Angelo Brunelli, esempio del rococò napoletano; in basso, il nome dell'autore "A. MASINI"; in giro, la scritta "REPUBBLICA ITALIANA" e cerchio di perline;

Sul rovescio: Una coppia di buoi, in paesaggio campestre, davanti ad un contadino seduto per terra: particolare dell'opera di Giovanni Fattori (1825-1908) denominata Il riposo, esposta nella Pinacoteca di Brera di Milano; in alto, l'anno di emissione "2015"; alla base dell'opera, il valore "50 EURO"; a seguire, "R", identificativo della Zecca di Roma; ad arco, nella parte superiore, la scritta "FAUNA NELL'ARTE"; intorno, cerchio di perline;

Sul bordo: Zigrinatura fine.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'oro, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO *ROVESCIO*

Roma, 27 gennaio 2015

p. il direttore generale del Tesoro: CANNATA

15A00655

DECRETO 27 gennaio 2015.

Emissione delle monete d'oro da euro 20 della Serie «Flora nell'Arte» - Neoclassicismo, versione *proof*, millesimo 2015.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: "Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato";

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: "Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il 5° comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il verbale n. 1 relativo alla riunione del 7 maggio 2014 dal quale risulta che il programma di emissioni numismatiche millesimo 2015 prevede, tra l'altro, l'emissione delle monete d'oro da euro 20 della serie "Flora nell'Arte";

Visto il verbale n. 2 relativo alla riunione del 4 novembre 2014 con cui sono stati approvati il dritto e, con modifiche, il rovescio dei bozzetti delle suddette monete;

Visto il verbale n. 3 relativo alla riunione del 2 dicembre 2014 con cui è stato approvato il rovescio, modificato, dei bozzetti delle suddette monete;

Considerato che il sig. Ministro ha approvato la scelta dei temi da celebrare nel corso dell'anno 2015 mediante l'emissione di monete e i relativi bozzetti;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione delle monete d'oro da euro 20 della serie "Flora nell'Arte" – Neoclassicismo, in versione proof, millesimo 2015, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	**Valore nominale**	**Diametro**	**Titolo in millesimi**		**Peso g.**	
Oro	euro	mm.	legale	tolleranza	legale	tolleranza
	20,00	21	900	± 1‰	6,451	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

Sul dritto: Busto di Flora, visto di fronte, con leggero panneggio e testa reclinata di profilo a destra, coronata di rose: modello in cera per cammeo, opera di Benedetto Pistrucci (1784-1855) conservata nel Museo della Zecca di Roma; nel giro, la scritta "REPUBBLICA ITALIANA" e cerchio di perline;

Sul rovescio: Diana al bagno tra due ninfe, in un paesaggio con albero e rocce: particolare modello in cera Diana e Atteone di Benedetto Pistrucci, conservato nel Museo della Zecca di Roma; nel campo di sinistra compare l'anno di emissione "2015" ed il suo valore "20 EURO"; alla base della modellazione, il nome dell'autore "V. DE SETA" ed "R", identificativo della Zecca di Roma; intorno, cerchio di perline;

Sul bordo: Zigrinatura fine.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'oro, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO

ROVESCIO

Roma, 27 gennaio 2015

p. il direttore generale del Tesoro: CANNATA

15A00656

DECRETO 27 gennaio 2015.

Emissione delle monete d'argento da euro 10 della Serie «Italia delle Arti - Calabria - Riace», versione *proof*, millesimo 2015.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: "Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato";

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: "Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il 5° comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il verbale n. 1 del 7 maggio 2014 dal quale risulta che il programma di emissioni numismatiche millesimo 2015 prevede, tra l'altro, l'emissione delle monete d'argento da euro 10 della serie "Italia delle Arti" dedicata, per la Calabria, a Riace;

Visto il verbale n. 2 relativo alla riunione del 4 novembre 2014 con cui sono stati approvati il dritto e, con modifiche, il rovescio dei bozzetti delle suddette monete;

Visto il verbale n. 3 relativo alla riunione del 2 dicembre 2014 con cui è stato approvato il bozzetto del rovescio, modificato, delle suddette monete;

Considerato che il sig. Ministro ha approvato la scelta dei temi da celebrare nel corso dell'anno 2015 mediante l'emissione di monete e i relativi bozzetti;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione delle monete d'argento da euro 10 della serie "Italia delle Arti – Calabria - Riace", in versione proof, millesimo 2015, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	**Valore nominale**	**Diametro**	**Titolo in millesimi**		**Peso g.**	
Argento	euro	mm.	legale	tolleranza	legale	tolleranza
	10,00	34	925	± 3‰	22	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

Sul dritto: Testa barbata, con fascia che cinge i capelli fluenti, di tre quarti a sinistra: particolare della "statua A", in bronzo, del V sec. a. C. di produzione greca, rinvenuta il 16 agosto del 1972 nelle acque prospicienti Riace Marina, sulla costa ionica della Calabria, esposta oggi nel Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria; alla base della testa, il nome dell'autore "CASSOL"; intorno, cornice decorativa di ispirazione classica; nel giro, la scritta "REPUBBLICA ITALIANA", separata da una stella;

Sul rovescio: Testa barbata, con elmo rialzato, di profilo a destra: particolare della "statua B", in bronzo, del V sec. a. C. di produzione greca, rinvenuta il 16 agosto del 1972 nelle acque prospicienti Riace Marina, sulla costa ionica della Calabria, esposta oggi al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria; nel campo di sinistra, "R", identificativo della Zecca di Roma, il valore "10 EURO" e l'anno di emissione "2015"; ad arco, la scritta "ITALIA DELLE ARTI"; alla base della testa, la scritta "RIACE"; in giro, cornice decorativa di ispirazione classica;

Sul bordo: godronatura spessa discontinua.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO

ROVESCIO

Roma, 27 gennaio 2015

p. il direttore generale del Tesoro: CANNATA

15A00657

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 29 gennaio 2015.

Numero dei cittadini italiani residenti nelle ripartizioni della circoscrizione Estero, alla data del 31 dicembre 2014.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Visto l'art. 6, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, che prevede che vengano individuate, nell'ambito della circoscrizione Estero, le ripartizioni comprendenti Stati e territori afferenti a:

a) Europa, inclusa Federazione Russa e Turchia

b) America meridionale

c) America settentrionale e centrale

d) Africa, Asia, Oceania e Antartide

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, che prevede che, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno, venga pubblicato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni, sulla base dei dati dell'elenco aggiornato, riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente;

Visto l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero al 31 dicembre 2014;

Decreta:

I cittadini italiani residenti all'estero iscritti, al 31 dicembre 2014, nell'elenco aggiornato previsto dall'art. 5 della citata legge 459/2001, sono così ripartiti:

Europa: 2.500.767

America Meridionale: 1.453.927

America Settentrionale e Centrale: 423.823

Africa, Asia, Oceania e Antartide: 258.130

La tabella degli Stati e Territori afferenti alle quattro ripartizioni è allegata al decreto, di cui fa parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 29 gennaio 2015

Il Ministro dell'interno
ALFANO

Il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale
GENTILONI SILVERI

ALLEGATO

TABELLA STATI/TERRITORI

EUROPA (inclusa Federazione Russa e Turchia):

ALBANIA
ANDORRA
ANGUILLA
ARUBA
ATOLLO DI CLIPPERTON
AUSTRIA
BELGIO
BERMUDA
BIELORUSSIA
BONAIRE, SINT EUSTATIUS, SABA
BOSNIA-ERZEGOVINA
BULGARIA
CIPRO
CROAZIA
CURACAO
DANIMARCA
DOMINIO DI GIBILTERRA
ESTONIA
FEDERAZIONE RUSSA
FINLANDIA
FRANCIA
GEORGIA DEL SUD E SANDWICH AUSTRALI
GERMANIA
GRECIA
GROENLANDIA
GUERNSEY
GUYANA FRANCESE
IRLANDA
ISLANDA
ISOLA DELLA MARTINICA
ISOLA DELLA RIUNIONE
ISOLA DI GUADALUPA
ISOLA DI MAN
ISOLE CAYMAN
ISOLE DELLA NUOVA CALEDONIA
ISOLE FAER OER
ISOLE FALKLAND
ISOLE PITCAIRN
ISOLE TURKS E CAICOS
ISOLE VERGINI BRITANNICHE
ISOLE WALLIS E FUTUNA
JERSEY
KOSOVO
LETTONIA
LIECHTENSTEIN
LITUANIA
LUSSEMBURGO
MALTA
MAYOTTE
MOLDOVA
MONACO
MONTENEGRO
MONTSERRAT
NORVEGIA
PAESI BASSI
POLINESIA FRANCESE
POLONIA
PORTOGALLO
REGNO UNITO
REPUBBLICA CECA
REPUBBLICA DI MACEDONIA
REPUBBLICA DI SERBIA
ROMANIA
SAINT BARTHELEMY
SAINT MARTIN
SAINT PIERRE E MIQUELON
SAN MARINO
SANT'ELENA
SINT MAARTEN
SLOVACCHIA
SLOVENIA
SPAGNA
STATO CITTA' DEL VATICANO
SVEZIA
SVIZZERA
TERRITORI AUSTRALI E ANTARTICI FRANCESI
TERRITORIO BRITANNICO DELL'OCEANO INDIANO
TURCHIA
UCRAINA
UNGHERIA

AMERICHE

America Meridionale	America Settentrionale e Centrale	
ARGENTINA BOLIVIA BRASILE CILE COLOMBIA ECUADOR GUYANA PARAGUAY PERU' SURINAME TRINIDAD E TOBAGO URUGUAY VENEZUELA	ANTIGUA E BARBUDA BAHAMAS BARBADOS BELIZE CANADA COSTARICA CUBA DOMINICA EL SALVADOR GIAMAICA GRENADA GUATEMALA HAITI HONDURAS	MESSICO NICARAGUA PANAMA REPUBBLICA DOMINICANA SAINT KITTS E NEVIS SAINT LUCIA SAINT VINCENT E GRENADINE STATI UNITI D'AMERICA

AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE		
AFGHANISTAN	GUINEA EQUATORIALE	PALAU
ALGERIA	INDIA	PAPUA NUOVA GUINEA
ANGOLA	INDONESIA	QATAR
ARABIA SAUDITA	IRAN	REPUBBLICA CENTRAFRICANA
ARMENIA	IRAQ	REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO
ATOLLO DI NIUE	ISOLE COOK	REPUBBLICA POPOLARE CINESE
AUSTRALIA	ISOLE MARSHALL	REPUBBLICA POPOLARE DEMOCRATICA DI COREA
AZERBAIGIAN	ISOLE SALOMONE	RUANDA
BAHREIN	ISRAELE	SAMOA
BANGLADESH	KAZAKHSTAN	SAO TOME' E PRINCIPE
BENIN	KENYA	SENEGAL
BHUTAN	KIRGHIZISTAN	SEYCHELLES
BOTSWANA	KIRIBATI	SIERRA LEONE
BRUNEI	KUWAIT	SINGAPORE
BURKINA FASO	LAOS	SIRIA
BURUNDI	LESOTHO	SOMALIA
CAMBOGIA	LIBANO	SRI LANKA
CAMERUN	LIBERIA	STATI FEDERATI DI MICRONESIA
CAPO VERDE	LIBIA	SUD AFRICA
CIAD	MADAGASCAR	SUDAN
COMORE	MALAWI	SUD SUDAN
CONGO	MALAYSIA	SWAZILAND
COREA	MALDIVE	TAGIKISTAN
COSTA D'AVORIO	MALI	TAIWAN
EGITTO	MAROCCO	TANZANIA
EMIRATI ARABI UNITI	MAURITANIA	TERRITORI DELLA AUTONOMIA PALESTINESE
ERITREA	MAURITIUS	THAILANDIA
ETIOPIA	MONGOLIA	TIMOR ORIENTALE
FIGI	MOZAMBICO	TOGO
FILIPPINE	MYANMAR	TONGA
GABON	NAMIBIA	TUNISIA
GAMBIA	NAURU	TURKMENISTAN
GEORGIA	NEPAL	TUVALU
GERUSALEMME	NIGER	UGANDA
GHANA	NIGERIA	UZBEKISTAN
GIAPPONE	NUOVA ZELANDA	VANUATU
GIBUTI	OMAN	VIETNAM
GIORDANIA	PAKISTAN	YEMEN
GUINEA		ZAMBIA
GUINEA BISSAU		ZIMBABWE

15A00688

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 18 dicembre 2014.

Modifiche al decreto 10 novembre 2014, recante: «Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace mantenuti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156.».

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 settembre 2011, n. 216, relativa a «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari»;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 2012, n. 213, concernente «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», con il quale sono stati soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica specificamente individuati dalla tabella A ad esso allegata;

Visto l'art. 2 del medesimo provvedimento, con il quale, in conformità delle previsioni dell'art. 1, sono state apportate le consequenziali variazioni al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, prevedendo, tra l'altro, la sostituzione della tabella A ad esso allegata con la tabella di cui all'allegato 1 del medesimo provvedimento;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 2012, n. 213, concernente «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», con il quale sono stati soppressi gli uffici del giudice di pace individuati dalla tabella A allegata allo stesso provvedimento, ripartendo le relative competenze territoriali come specificato nella successiva tabella B;

Visto l'art. 2 del medesimo decreto legislativo, con il quale è stato sostituito l'art. 2 della legge 21 novembre 1991, n. 374, individuando nella tabella A di cui all'allegato 1, in coerenza con l'assetto territoriale fissato per i tribunali ordinari, la circoscrizione giudiziaria degli uffici del giudice di pace;

Visto l'art. 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo, con il quale viene stabilito che «entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui è proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi»;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 febbraio 2014, n. 48, concernente «Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari»;

Visto l'art. 1, con il quale la tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 e la tabella A allegata al Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati I e II del medesimo provvedimento;

Visti gli articoli 11 e 12, con i quali le tabelle A e B allegate al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 e la tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati V, VI e VII dello stesso decreto legislativo;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 aprile 2014, n. 87, concernente «Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156»;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 12 settembre 2014 convertito, con modificazioni, con legge 10 novembre 2014, n. 162, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 10 novembre 2014;

Visto, in particolare, l'art. 21-*bis*, con il quale, in conformità dell'impianto normativo e dell'assetto territoriale delineati dal decreto ministeriale 7 marzo 2014, vengono istituiti gli uffici del giudice di Barra e Ostia, rinviando a specifico decreto ministeriale la fissazione della data di inizio del relativo funzionamento;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 2014, n. 279, con il quale, all'esito della decorrenza dei termini perentori fissati dal citato decreto ministeriale 7 marzo 2014 ed in attuazione dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sono state determinate le sedi degli uffici del giudice di pace, procedendo alla puntuale ricognizione del relativo assetto territoriale;

Vista le note del 5 e 17 dicembre 2014 con le quali i Comuni di Mussomeli e Carini hanno manifestato formalmente la volontà di revocare l'istanza presentata per il mantenimento dei rispettivi uffici del giudice di pace, già compresi nell'allegato 1 al citato decreto ministeriale 10 novembre 2014, con il quale sono stati individuati gli uffici mantenuti ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156;

Ritenuto che la volontaria assunzione degli oneri connessi al funzionamento e alla erogazione del servizio giustizia da parte dell'ente richiedente il mantenimento della sede giudiziaria costituisce il presupposto necessario affinché si realizzi la fattispecie delineata dalla norma sopra richiamata;

Considerato, pertanto, che la revoca dell'istanza diretta al mantenimento dell'ufficio del giudice di pace, comportando la mancanza del requisito necessario a consentire la permanenza del presidio giudiziario, determina la vigenza delle disposizioni soppressive emanate in attuazione della delega prevista dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Ritenuto, pertanto, di dover escludere, con effetto immediato, gli uffici del giudice di pace di Carini e Mussomeli dall'elenco delle sedi mantenute con oneri a carico degli enti locali, specificamente individuate dal già citato allegato 1 al decreto ministeriale 10 novembre 2014;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici del giudice di pace di Carini e Mussomeli sono esclusi dall'elenco delle sedi mantenute ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, individuate dal decreto ministeriale 10 novembre 2014.

Art. 2.

Gli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 al decreto ministeriale 10 novembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2014 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 2014, n. 279, sono modificati nel senso e nei limiti di quanto previsto dall'art. 1 che precede.

Art. 3.

Si applica l'art. 4 del decreto ministeriale 10 novembre 2014.

Roma, 18 dicembre 2014

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 2015
Ufficio controllo atti P.C.M. - Ministeri giustizia e affari esteri, Reg. ne - Prev. n. 22

15A00615

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 12 gennaio 2015.

Iscrizione di una varietà di patata al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei "Registri obbligatori delle varietà";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle "norme generali sull'ordinamento di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12081 del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Viste le domande presentati ai fini della iscrizione delle varietà vegetali nei rispettivi registri nazionali;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto elencata varietà di specie agraria, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Patata

Codice SIAN	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
15109	Manureva	SCICA Bretagne - F

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 2015

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA: Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

15A00501

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 13 novembre 2014.

Determinazione del contributo per l'anno 2014 all'Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT) e relative modalità di versamento per l'effettuazione delle funzioni in materia di scorte petrolifere ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, recante "Attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi", di seguito indicato "decreto legislativo n. 249/12";

Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 249/12 il quale stabilisce che, al fine di contribuire ed assicurare la disponibilità di scorte petrolifere e la salvaguardia dell'approvvigionamento petrolifero, sono attribuite all'Acquirente Unico S.p.A. anche le funzioni e le attività di Organismo centrale di stoccaggio italiano, di seguito OCSIT;

Visto l'art. 7, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 249/12 il quale stabilisce che gli oneri derivanti dall'istituzione e dall'espletamento di tutte le funzioni e le attività connesse dell'Organismo centrale di stoccaggio italiano, ad eccezione delle attività richieste e finanziate dai soggetti obbligati di cui all'art. 8, comma 1, lettera *a)*, dello stesso decreto sono posti a carico dei soggetti che hanno immesso in consumo prodotti energetici di cui all'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008, ora modificato con regolamento (CE) n. 147 del 13 febbraio 2013, e che l'OCSIT svolge le funzioni ed attività, senza fini di lucro con la sola copertura dei propri costi;

Visto l'art. 7, comma 5, del decreto legislativo n. 249/12, il quale dispone che gli oneri ed i costi di cui al precedente comma 4 sono coperti mediante un contributo articolato in una quota fissa e in una variabile, in funzione delle tonnellate di prodotti petroliferi immesse in consumo nell'anno precedente, demandando ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la definizione dell'ammontare del contributo nonché le modalità ed i termini di accertamento, riscossione e versamento dei contributi dovuti dai soggetti obbligati, anche sulla base delle informazioni fornite dall'OCSIT ed in modo da assicurare l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario dell'OCSIT, e che, in prima applicazione del decreto legislativo n. 249/12, l'ammontare del citato contributo è determinato entro il 30 aprile 2013, anche in forma provvisoria e salvo conguaglio, a carico dei soggetti di cui al comma 4 che abbiano immesso in consumo nel 2012 almeno centomila tonnellate di prodotti energetici di cui all'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2013, recante, tra l'altro, le modalità di determinazione del contributo per l'anno 2013 e gli anni seguenti;

Considerato il piano dell'OCSIT comunicato da Acquirente Unico S.p.A al Ministero dello sviluppo economico con nota del 18 luglio 2013 e successivo aggiornamento con nota del 13 settembre 2013, e il piano finanziario in esso contenuto, alla base dell'atto di indirizzo del Ministero dello sviluppo economico;

Visto l'atto di indirizzo del 31 gennaio 2014 del Ministro dello sviluppo economico comunicato ad Acquirente Unico S.p.A. al fine dell'avvio operativo delle attività e funzioni dell'OCSIT;

Considerate le informazioni rese da Acquirente Unico S.p.A., in qualità di Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT), con nota del 4 marzo 2014, ai sensi dell'art. 7, comma 5 del decreto legislativo n. 249/12, relativamente alla previsione dei costi per l'operatività dell'OCSIT per l'anno 2014 (Budget OCSIT 2014);

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30 aprile 2014 di determinazione dei quantitativi complessivi delle scorte di sicurezza e specifiche di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi per l'anno scorta 2014 che ai sensi dell'art. 9, comma 6 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, assegna all'OCSIT un obbligo di detenzione di scorte specifiche pari a numero 1 (uno) di giorni;

Considerata la necessità di dover definire, con il decreto ministeriale di cui al citato art. 7, comma 5, del decreto legislativo n. 249/12, l'ammontare del contributo in forma provvisoria, salvo conguaglio, anche sulla base delle informazioni fornite dall'OCSIT per l'anno 2014 e che tale contributo è di titolarità dell'OCSIT stesso;

Ritenuto di poter stabilire le modalità di pagamento del contributo provvisorio per il 2014, a carico dei soggetti obbligati, in un numero di rate mensili di acconto pari ai mesi di durata dell'anno scorta e in una rata a saldo, inclusiva dell'eventuale conguaglio;

Ritenuto di poter determinare l'eventuale conguaglio, con decreto interministeriale, qualora l'entità del conguaglio sia tale da non alterare significativamente l'ammontare del contributo provvisorio stabilito dal presente decreto;

Ritenuto opportuno stabilire in linea generale le modalità di riscossione e versamento del contributo per gli anni successivi al 2014;

Decreta:

Art. 1.

Determinazione dell'ammontare provvisorio del contributo

1. Il contributo provvisorio per l'anno 2014, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 e salvo conguaglio, è determinato nella misura di 7.422.900 euro.

2. Il contributo provvisorio per l'anno 2014 è da corrispondersi in un numero di rate di acconto pari al numero dei mesi dell'anno scorta definiti con il decreto di cui all'art. 3, comma 1 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, e corrisponde al 100% del totale di cui al comma 1, salvo conguaglio di cui al successivo art. 2.

3. L'OCSIT ripartisce le rate di acconto in modo proporzionale alle tonnellate di prodotti energetici, di cui all'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1099/2008 e successive modificazioni, immesse in consumo nell'anno 2013 da parte dei soggetti obbligati, e ne dà comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e agli stessi soggetti entro dieci giorni lavorativi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La prima rata di acconto potrà essere richiesta da OCSIT a partire dall'ultimo giorno lavorativo del primo mese dell'anno scorta 2014, come definito con il decreto di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, di seguito chiamato anno scorta.

4. Il pagamento delle rate mensili di acconto non è dovuto da quei soggetti obbligati per i quali risulti un pagamento inferiore a euro 1000 mensili/complessivi. Per tali soggetti obbligati l'emissione della fattura di acconto è effettuata in una sola soluzione, per un importo pari al 50% delle rate d'acconto calcolate sulla base del precedente comma 3, da emettere a partire dell'ultimo giorno lavorativo del primo mese dell'anno scorta 2014.

5. Il pagamento delle fatture all'OCSIT da parte dei soggetti obbligati dovrà essere effettuato, per le rate in acconto, entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura stessa.

Art. 2.

Determinazione dell'ammontare a conguaglio del contributo

1. Il conguaglio rispetto a quanto versato in acconto ai sensi dell'art. 1 relativamente all'anno 2014 è determinato in base ai costi effettivi sostenuti e comunicati dall'OCSIT entro il 15 febbraio del 2015, per le attività svolte nell'anno 2014, con il decreto ministeriale di cui all'art. 7, comma 5 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249.

2. Con il decreto di cui al comma 1 è altresì determinata la ripartizione della rata a saldo, inclusiva dell'eventuale conguaglio tra i soggetti obbligati, secondo una quota fissa e una quota variabile per tonnellata di prodotti energetici, di cui all'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1099/2008 e successive modificazioni, immessa al consumo nell'anno 2013 tenendo conto di quanto già versato in via provvisoria, come quota variabile, ai sensi dell'art. 1, e ne è data comunicazione all'OCSIT.

3. A seguito di quanto stabilito al comma 2, l'OCSIT calcola l'entità dell'importo a conguaglio a carico di ciascun soggetto obbligato, e provvede a richiedere il relativo pagamento entro l'ultimo giorno lavorativo dell'ultimo mese dell'anno scorta. Il pagamento delle fatture all'OCSIT da parte dei soggetti obbligati dovrà essere effettuato, per la rata a saldo, entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura stessa.

Art. 3.

Determinazione del contributo a regime

1. A partire dall'anno 2015 il pagamento del contributo all'OCSIT da parte dei soggetti obbligati viene effettuato secondo la tempistica e le modalità previste per l'anno 2014.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 13 novembre 2014

Il Ministro dello sviluppo economico
GUIDI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2014
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne - Prev. n. 4476

15A00577

DECRETO 26 gennaio 2015.

Criteri e modalità per il deposito telematico dei titoli della proprietà industriale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente il riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprietà industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, come modificato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2010, n. 33 e successive modifiche e integrazioni, concernente il «Regolamento di attuazione del codice della proprietà industriale»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 marzo 2013 relativo al nuovo deposito telematico delle domande connesse alle domande di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilità, alle domande di registrazione di modelli e disegni industriali e di marchi d'impresa, nonché ai titoli di proprietà concessi;

Tenuto conto che il predetto decreto del 21 marzo 2013 prevede che l'avvio delle nuove modalità di deposito telematico sia disciplinato da un decreto del direttore generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del direttore generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico dell'11 luglio 2014 con il quale si è provveduto ad avviare la nuova procedura di deposito per via telematica della traduzione in italiano delle rivendicazioni della domanda di brevetto europeo, di cui all'art. 54 del codice della proprietà industriale, e della traduzione in italiano, a scopo di convalida, del testo del brevetto europeo pubblicato, di cui all'art. 56 del codice della proprietà industriale;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e del direttore generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico del 20 novembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 dicembre 2014, n. 281 relativo al pagamento tramite il modello F24 dei diritti e delle tasse riferite ai titoli della proprietà industriale;

Ritenuto opportuno dare attuazione alla nuova procedura di deposito, per via telematica, delle domande di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilità, delle domande di registrazione di disegni e modelli e di marchi d'impresa, delle istanze connesse a dette domande nonché ai titoli di proprietà industriale concessi;

Decreta:

Art. 1.

Deposito telematico

1. Il deposito telematico delle domande di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilità, delle domande di registrazione di disegni e modelli e di marchi d'impresa, delle istanze connesse a dette domande e dei rinnovi dei marchi, può essere effettuato a decorrere dal 2 febbraio 2015 secondo le modalità tecniche di cui all'allegato 1. Dette modalità possono essere utilizzate anche per le istanze connesse a domande di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilità, domande di registrazione di disegni e modelli e di marchi d'impresa e rinnovi dei marchi se presentate precedentemente alla predetta data. Inoltre le citate modalità possono essere utilizzate per le fattispecie di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del direttore generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico dell'11 luglio 2014 che prevedono il pagamento di diritti di deposito nonché per quelle di cui all'art. 1, comma 3, del decreto direttoriale medesimo.

2. Il deposito in formato cartaceo delle domande e delle istanze connesse di cui al comma 1 continua a essere disciplinato dal decreto ministeriale 13 gennaio 2010, n. 33 e successive modifiche e integrazioni. I moduli da utilizzare a partire dal 2 febbraio 2015 sono pubblicati sul sito internet istituzionale www.uibm.gov.it.

3. Fino al 1° marzo 2015 è possibile effettuare il deposito telematico delle domande e delle istanze connesse di cui al comma 1, mediante collegamento al sito «web.telemaco.infocamere.it».

4. A decorrere dal 2 marzo 2015 le domande e le istanze connesse di cui al comma 1, devono essere presentate per via telematica esclusivamente secondo le modalità di cui all'allegato 1.

5. Le istanze connesse alle domande presentate mediante collegamento al sito «web.telemaco.infocamere.it» dal 2 febbraio 2015 al 1° marzo 2015 devono essere presentate nel medesimo periodo esclusivamente mediante collegamento a detto sito. Non è quindi possibile per dette istanze utilizzare le modalità di cui al comma 1.

6. Le istanze connesse alle domande presentate ai sensi del comma 1 non possono essere trasmesse secondo le modalità di cui al comma 3.

7. L'avvio del deposito telematico secondo le modalità tecniche di cui all'allegato 1 per gli atti di opposizione alla registrazione dei marchi, per le domande di certificati complementari per i medicinali e i prodotti fitosanitari, di nuove varietà vegetali, di topografie dei prodotti a semiconduttori, dei ricorsi alla Commissione dei ricorsi e delle istanze connesse a dette domande sarà disciplinato con decreto del direttore generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico.

Art. 2.

Effetti e modalità di effettuazione del deposito telematico

1. Il deposito telematico esplica gli stessi effetti del deposito di cui all'art. 1, comma 2, se eseguito con le modalità tecniche di cui all'allegato 1.

Art. 3.

Ricevuta di presentazione del deposito e comunicazione della data di validità del deposito

1. A decorrere dal 2 febbraio 2015, in relazione a ciascun deposito telematico ultimato, il sistema informativo rilascia una ricevuta di avvenuta presentazione dello stesso prodotta tramite l'applicazione web; detta ricevu-

ta viene rilasciata con le medesime modalità e contenuti disciplinati dal presente decreto anche per le domande di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del direttore generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico dell'11 luglio 2014. A seguito della trasmissione all'Ufficio italiano brevetti e marchi dei dati relativi ai pagamenti dei diritti e delle tasse da parte dell'Agenzia delle entrate viene trasmessa, all'indirizzo mail del depositante indicato nella domanda o atto depositato, in relazione a ciascun deposito telematico, una comunicazione indicante la data di validità del deposito medesimo in base a quanto previsto dalla vigente normativa. Tale data coincide con quella di presentazione nel caso in cui il pagamento dei diritti e delle tasse dovuti è effettuato in pari data. Negli altri casi coincide con quella successiva di effettivo pagamento ai sensi dell'art. 148 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e s.m.i.

Art. 4.

Pagamento dei diritti e delle tasse

1. In relazione ai depositi telematici di cui all'art. 1, comma 1, il pagamento dei relativi diritti e tasse è effettuato secondo quanto previsto dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e del direttore generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico del 20 novembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 dicembre 2014, n. 281, che prevede l'utilizzo del modello F24 Versamenti con elementi identificativi e del modello F24 Enti pubblici. Per i depositi di cui all'art. 1, comma 3, si applicano le previgenti modalità di pagamento fino alla data del 1° marzo 2015. Per i depositi di cui all'art. 1, comma 7 continuano ad applicarsi le previgenti modalità di pagamento fino alla data indicata nel decreto del direttore generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico di cui al medesimo art. 1, comma 7.

2. A decorrere dal 2 marzo 2015 il pagamento dei diritti e delle tasse per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale di cui all'art. 1, comma 1, deve essere effettuato esclusivamente secondo quanto previsto al comma 1.

Roma, 26 gennaio 2015

Il direttore generale: GULINO

ALLEGATO *1*

Il presente allegato contiene le modalità tecniche e le informazioni utili per procedere al deposito telematico delle domande relative ai titoli della proprietà industriale e delle istanze connesse, attraverso il portale di servizi online https://servizionline.uibm.gov.it dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.

Prima di procedere, il depositante deve registrarsi per essere identificato e ottenere le credenziali necessarie. La registrazione richiede la compilazione digitale di un modulo in formato PDF, scaricabile direttamente dal portale.

Il depositante può registrarsi utilizzando i seguenti ruoli:

Persona fisica (pre-selezionato e non escludibile);

Rappresentante o mandatario (nel secondo caso va indicato anche il numero d'iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale);

Delegato (con indicazione della Partita IVA e della denominazione della persona giuridica delegante).

Il modulo, munito di firma digitale qualificata ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale, deve essere trasmesso utilizzando l'apposito link sul portale. Il sistema provvede a inoltrare una e-mail all'indirizzo indicato nel modulo stesso, contenente le istruzioni da seguire per completare la registrazione e ottenere le credenziali di accesso.

Ottenute le credenziali, il depositante può utilizzarle negli appositi campi di login per accedere all'area di deposito, dove inserire i dati e i documenti allegati richiesti. Tali allegati devono essere prodotti nel formato PDF per i documenti testuali, con firma digitale di tipo PaDES e CaDES (1); per le immagini e i disegni in formato JPG o TIFF; esclusivamente per la sequenza di nucleotidi o aminoacidi in formato TXT. A partire dal 2 febbraio 2015 dette modalità sono applicate anche agli allegati relativi alle domande di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Direttore Generale per la Lotta alla Contraffazione – Ufficio Italiano brevetti e Marchi del Ministero dello sviluppo economico dell'11 luglio 2014. Qualora i documenti depositati e la relativa istanza richiedano il bollo, va indicato nel campo che lo prevede il numero identificativo della marca utilizzata, del quale l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi provvede a effettuare i controlli ritenuti necessari, anche per il tramite dell'Agenzia delle Entrate, come per esempio la corretta trascrizione, la veridicità e il non utilizzo della medesima marca per più depositi. Detta marca da bollo deve essere apposta a cura del depositante sui documenti di deposito.

Il deposito telematico è temporaneamente consentito dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 19,00, esclusi i festivi. Il completamento della procedura di deposito, iniziata ma non terminata entro l'intervallo di tempo sopra indicato, è permesso fino e non oltre l'orario limite delle 19,15 del medesimo giorno.

Per ulteriori informazioni è possibile fare riferimento alla guida in linea pubblicata sul portale all'indirizzo citato all'inizio del presente allegato; oppure contattare i servizi informativi dell'Ufficio italiano brevetti e marchi:

hd1.deposito@mise.gov.it;

tel. 06 4705 5602 - dal lunedì al venerdì, dalle 9,00 alle 19,00, esclusi i festivi.

Per utilizzare la procedura di deposito telematico è necessario disporre di Acrobat Reader 9 o versione successiva e di uno dei seguenti browser: Internet Explorer 10 o versione successiva, Firefox e Chrome aggiornati alle ultime versioni. La procedura di deposito non è inizialmente supportata da dispositivi mobili quali tablet e smartphone.

15A00607

(1) http://www.agid.gov.it/sites/default/files/linee_guida/firme_multiple.pdf

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 1° agosto 2014.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001) - Pedemontana lombarda: collegamento autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse (CUP F11B06000270007). Attribuzione misure di defiscalizzazione, ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 183/2011 e s.m.i. e parere sul secondo atto aggiuntivo alla convenzione unica. (Delibera n. 24/2014).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, sono individuati dal Governo attraverso un programma (da ora in avanti anche «Programma infrastrutture strategiche) formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001»;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13 reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modifiche ed integrazioni, e visti, in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi» e specificamente l'art. 163, che conferma la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può, in proposito, avvalersi di apposita «Struttura tecnica di missione», alla quale è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente «l'Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come integrato e modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e, in particolare, l'art. 2, comma 83, così come modificato dall'art. 1, comma 1030, lettera *b)*, punti 1 e 2, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che reca un piano straordinario contro la mafia, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Visto l'art. 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012) e successive modifiche ed integrazioni, che introduce misure di defiscalizzazione al fine di favorire la realizzazione di nuove infrastrutture, incluse in piani o programmi di amministrazioni pubbliche previsti a legislazione vigente e da realizzare con i contratti di partenariato pubblico privato di cui all'art. 3, comma 15-*ter*, del codice dei contratti pubblici, e prevede l'utilizzo delle misure stesse anche per le infrastrutture di interesse strategico già affidate o in corso di affidamento con analoghi contratti di partenariato pubblico privato, nel caso in cui risulti necessario ripristinare l'equilibrio del piano economico-finanziario (PEF), demandando specifici adempimenti a questo comitato, che si pronunzia previo parere del nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), istituito con delibera dell'8 maggio 1996 (*G.U.* n. 138/1996) e che allo scopo è integrato con due ulteriori componenti designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che tra l'altro all'art. 36, comma 1, nel modificare l'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, conferma la competenza di questo comitato, in materia di atti convenzionali con particolare riferimento ai profili di finanza pubblica;

Visto l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, che estende a tutte le infrastrutture strategiche il controllo del flussi finanziari ai sensi dell'art. 176, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, richiamando al riguardo le modalità stabilite nella delibera 5 maggio 2011, n. 45, e prevedendo l'emanazione di ulteriori direttive da parte di questo comitato;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 15 aprile 1997, n. 125, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e relativo allo schema di PEF da adottare da parte delle società concessionarie autostradali;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*G.U.* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che all'allegato 1 include, tra i «Sistemi stradali e autostradali» del corridoio plurimodale padano, «l'Asse stradale pedemontano - piemontese - lombardo - veneto» e che all'allegato 2, nella parte relativa alla Regione Lombardia, tra i corridoi autostradali e stradali, include il «Sistema Pedemontano e opere complementari»;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*G.U.* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*G.U.* n. 248/2003), con la quale questo comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*G.U.* n. 276/2004), con la quale questo comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera 29 marzo 2006, n. 77 (*G.U.* 219/2006), con la quale, rilevato che il Sistema Pedemontano è incluso nell'intesa generale quadro stipulata tra il Governo e la Regione Lombardia l'11 aprile 2003, questo comitato ha:

approvato, con prescrizioni, il progetto preliminare del collegamento autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo e opere connesse, fissando in euro 4.665.504.453 il limite di spesa dell'intervento;

preso atto che il soggetto aggiudicatore dell'intervento era l'ANAS, costituita in società per azioni a norma del decreto-legge dell'8 luglio 2002, n. 138, convertito nella legge dell'8 agosto 2002, n. 178;

Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (*G.U.* n. 199/2006), con la quale questo comitato, nel rivisitare il 1° Programma delle infrastrutture strategiche come ampliato con delibera 18 marzo 2005, n. 3 (*G.U.* n. 207/2005), ha confermato nell'ambito dei sistemi stradali ed autostradali del Corridoio Plurimodale Padano la voce Asse autostradale pedemontano (Piemontese - Lombardo - Veneto);

Vista la delibera 15 giugno 2007, n. 39 (*G.U.* n. 197/2007), che detta criteri in materia di regolazione economica del settore autostradale;

Vista la delibera 4 ottobre 2007, n. 108 (*G.U.* n. 255/2007), con la quale questo comitato ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, in merito allo schema di «convenzione unica» sottoscritto il 1° agosto 2007 tra concessioni autostradali lombarde S.p.A. (CAL, subentrata ad ANAS S.p.A. nelle funzioni di soggetto concedente ai sensi del comma 979 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296), e Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., convenzione che è stata poi approvata con il decreto interministeriale 12 febbraio 2008, n. 1667;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2008 (*G.U.* n. 277/2008), che ha inserito, nell'Allegato B, l'Autostrada Pedemontana Lombarda tra le opere connesse dell'EXPO 2015;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale si è proceduto alla riorganizzazione del NARS;

Vista la delibera di questo comitato 6 novembre 2009, n. 97 (*G.U.* n. 40/2010), con la quale:

è stato approvato, con prescrizioni e raccomandazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 166 del decreto legislativo n. 163/2006, il progetto definitivo dell'intervento «Collegamento autostradale tra Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere connesse», a eccezione del 2° lotto della tangenziale di Como e del 2° lotto della tangenziale di Varese, e con esclusione della parte relativa allo svincolo di Saronno Sud/Uboldo, stralciato dal progetto;

è stato approvato, con prescrizioni e raccomandazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006, il progetto definitivo degli interventi: variante dell'opera connessa TRVA06; variante di Lozza del 1° lotto della Tangenziale di Varese; opera connessa TRCO11; tratta B2 e relative opere connesse; opera connessa TRMI10; opere connesse TRMI12 e TRMI14; variante dell'interconnessione della tratta D con l'autostrada A4; opera connessa TRMI17;

è stata disposta, ai sensi dell'art. 167, comma 6, del decreto legislativo n. 163/2006, la variante progettuale dello svincolo di Gazzada (tangenziale di Varese - lotto 1);

è stato fissato il limite di spesa dell'opera in euro 4.166.464.079.

Vista la citata delibera 5 maggio 2011, n. 45 (*G.U.* n. 234/2011; errata corrige *Gazzetta Ufficiale* n. 281/2011), con la quale questo comitato ha preso atto delle risultanze della sperimentazione del monitoraggio finanziario ex art. 176, comma 3, lettera *e)*, del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni - avviata con delibere 27 marzo 2008, n. 50 (*G.U.* n. 183/2008, suppl. ord. n. 186), e 18 dicembre 2008, n. 107 (*G.U.* n. 61/2009) - e ha formulato direttive per la prosecuzione della sperimentazione stessa nell'ambito del progetto C.A.P.A.C.I. («Creating Automated Procedures Against Criminal Infiltration in

public contracts»), predisposto sulla base degli esiti di detta sperimentazione ed ammesso a cofinanziamento dalla Commissione europea;

Vista la delibera 18 febbraio 2013, n. 1, (*G.U.* n. 206/2013), con la quale questo comitato ha approvato specifiche «Linee guida per l'applicazione delle misure di agevolazione fiscale previste dall'art. 18 della legge n. 183/2011», le quali prevedono peculiari previsioni relative alle opere di interesse strategico già affidate ossia quelle in relazione alle quali, come nel caso di cui trattasi, «alla data di entrata in vigore della legge n. 221/2012 di conversione del decreto legge n. 179/2012 sia stata approvata la convenzione di concessione»;

Vista la delibera 21 dicembre 2012, n. 136 (*G.U.* n. 103/2013 S.O.), con la quale questo comitato ha espresso parere favorevole in ordine al programma delle infrastrutture strategiche di cui al 10° Allegato infrastrutture al documento di economia e finanza (DEF) 2012, che include, nella tabella 0 «Programma infrastrutture strategiche», l'infrastruttura «Asse pedemontano Piemonte, Lombardia, Veneto», che comprende l'intervento «Dalmine Como Varese valico Gaggiolo e opere varie connesse»;

Vista la delibera 19 luglio 2013, n. 30 (*G.U.* n. 297/2013), con la quale questo comitato ha approvato il documento tecnico intitolato «Integrazione della delibera n. 39/2007 relativa alla regolazione economica del settore autostradale: requisiti di solidità patrimoniale»;

Vista la delibera 19 luglio 2013, n. 31 (*G.U.* n. 298/2013), concernente gli atti aggiuntivi alle relative convenzioni uniche stipulati da ANAS S.p.A. con le concessionarie autostradali ATIVA; Asti - Cuneo, Milano Serravalle - Milano Tangenziali, SATAP A4, SATAP A21, e relativi ai requisiti di solidità patrimoniale;

Vista la delibera dell'8 novembre 2013, n. 72 (*G.U.* n. 135/2014), con la quale questo Comitato ha precisato e interpretato i punti n. 5.1 e 5.2 della citata delibera n. 1/2013;

Visto l'atto aggiuntivo n. 1 alla convenzione unica stipulato in data 8 maggio 2010, a seguito dell'approvazione del progetto definitivo da parte di questo comitato, tra CAL S.p.A. e il concessionario ai fini dell'adozione del PEF e della relativa relazione esplicativa nonché dell'individuazione dei requisiti di solidità patrimoniale, e visto l'atto integrativo a detto atto aggiuntivo stipulato tra le parti il 2 marzo 2011 per recepire alcune indicazioni formulate dal Ministero dell'economia e delle finanze nelle more dell'adozione del decreto interministeriale di approvazione dell'atto aggiuntivo stesso;

Vista la nota del 6 dicembre 2013, n. 41693, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - nell'illustrare la proposta di riequilibrio del PEF avanzata da CAL S.p.A. - ha dato corso alla richiesta di attribuzione, da parte di questo comitato, delle misure di defiscalizzazione di cui all'art. 18 della legge n. 183/2011, applicate secondo le linee guida approvate con la citata delibera n. 1/2013, e, ai fini di acquisire il parere del NARS in vista della successiva sottoposizione a questo stesso comitato, ha trasmesso lo schema di atto aggiuntivo n. 2 e la relativa documentazione, successivamente integrata a riscontro di una richiesta formulata dal NARS all'esito della riunione istruttoria del 21 febbraio 2014;

Visto il parere n. 2 reso nella seduta del 18 aprile 2014 dal NARS in ordine al citato schema di atto aggiuntivo n. 2 e relativi allegati, favorevole subordinatamente al recepimento di alcune prescrizioni, alle quali - secondo il mandato affidato da questo comitato al Ministero di settore nella seduta tenuta in pari data - le parti avrebbero dovuto adeguare l'atto in questione e relativi allegati, sottoponendo l'atto stesso, una volta sottoscritto, a questo comitato medesimo per la formulazione del parere di competenza e per l'attribuzione delle misure di defiscalizzazione;

Vista la nota 7 maggio 2014 con la quale CAL ha dichiarato che, in attuazione delle indicazioni di questo comitato e sulla base delle osservazioni contenute nel menzionato parere NARS n. 2/2014, aveva condiviso con la concessionaria un nuovo schema di atto aggiuntivo «compatibilmente con i presupposti di bancabilità e continuità delle opere», allegando copia aggiornata di detto atto, dei piani economico - finanziari, dei piani finanziari regolatori, dello studio di traffico e del cronoprogramma;

Vista la nota 19 maggio 2014, n. 19074, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - preso atto che il NARS, nella riunione istruttoria del 14 maggio, aveva rilevato come il nuovo schema di atto aggiuntivo non recepisse tutte le prescrizioni proposte e contenesse anche clausole nuove sì che, di fatto, configurava un'ipotesi di disciplina convenzionale diversa da quella esposta nello schema originario - ha trasmesso un'ulteriore versione di atto aggiuntivo (schema di atto aggiuntivo n. 2 *REV)*, specificando che, ove condiviso, lo stesso avrebbe potuto formare oggetto del parere che il nucleo era chiamato ad adottare;

Visto il parere 28 maggio 2014, n. 4, con il quale il NARS ha espresso parere favorevole sulla stesura dello schema di atto aggiuntivo n. 2 REV trasmessa da ultimo dal Ministero di settore, proponendo alcune prescrizioni in ordine a tale stesura e ai relativi allegati, nonché formulando alcune proposte di integrazione alla convenzione unica;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta, quale risulta dalla citata documentazione inviata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dai richiamati pareri del NARS, e rilevato, in particolare, quanto segue:

Sotto l'aspetto della disciplina convenzionale

che con lo schema di atto aggiuntivo n. 2 REV le parti convengono di adottare il cronoprogramma per lotti funzionali quale modalità di attuazione dell'intero collegamento autostradale in relazione alla tempistica

stimata per l'acquisizione della provvista finanziaria a medio e lungo termine da parte del concessionario e convengono altresì di adottare, tra l'altro, il quadro economico aggiornato, il PEF defiscalizzato unitamente alla relativa relazione esplicativa, il PEF regolatorio base e quello defiscalizzato, l'allegato sui requisiti di solidità patrimoniale, nonché il «Disciplinare per l'applicazione delle sanzioni e penali»;

che l'atto recepisce alcune delle prescrizioni proposte dal NARS nel parere n. 2/2014 e in particolare le indicazioni sulla necessità che le misure di defiscalizzazione siano rapportate alla realizzazione dei lotti e coerenti con il rapporto tra contribuzione pubblica e valore attuale del costo dell'opera, come ribadito nella delibera n. 1/2013 e sulla necessità di disciplinare, tramite l'inserimento di apposito articolo, l'utilizzo delle misure stesse;

che l'atto in questione, nella citata versione 2 REV, prevede il differimento dell'avvio dei lavori di realizzazione della tratta terminale (tratta *D)* al 2019, con conseguente stipula di due distinti contratti di finanziamento: l'uno da stipulare entro il secondo semestre 2015 e l'altro, relativo alla suddetta tratta D, da stipulare entro il secondo semestre del 2018;

che tale differimento determina uno spostamento della data di entrata in esercizio dell'opera e che la scadenza della concessione resta confermata al trentesimo anno successivo a tale data;

che è prevista una disciplina differenziata per l'ipotesi di mancata stipula del 1° contratto di finanziamento entro il termine indicato e il mancato accordo su un nuovo PEF nei 6 mesi successivi rispetto all'ipotesi che la mancata stipula ed il mancato accordo su un nuovo PEF riguardi il 2° contratto di finanziamento;

che con il predetto atto le parti concordano anche alcune modifiche alla convenzione unica in tema, tra l'altro, di adeguamento del sistema di garanzie al nuovo cronoprogramma per lotti funzionali, di disciplina delle penali e di disciplina dell'indennizzo in caso di estinzione anticipata del rapporto concessorio;

che l'allegato sui requisiti di solidità patrimoniale è analogo a quello adottato in passato da altre concessionarie titolari di convenzione unica, non riflette il modello di disciplina regolatoria approvato da questo comitato con delibera n. 30/2013 e necessita quindi di qualche correttivo nella logica di progressivo adeguamento delle convenzioni vigenti alla nuova regolamentazione delineata nella delibera n. 31/2013;

Sotto l'aspetto finanziario

che il costo di investimento dell'opera desumibile dal quadro economico, al netto del presunto ribasso d'asta per le opere compensative e gli altri investimenti non ancora affidati, risulta pari a 4.118.354.680,58 euro e presenta una riduzione pari a 48,1 milioni di euro rispetto al costo di investimento dell'opera risultante dal progetto definitivo approvato dal comitato con delibera n. 97/2009;

che il nuovo equilibrio economico finanziario del progetto, volto a ripristinare i valori del Tir azionisti del PEF vigente e a incrementare i livelli del Debt service coverage *ratio* (DSCR) ai livelli richiesti attualmente dal mercato, viene raggiunto utilizzando le cd. misure di defiscalizzazione previste dal citato art. 18 della legge n. 183/2011, applicate secondo le relative linee guida approvate da questo comitato con delibera 18 febbraio 2013, n. 1;

che le principali ipotesi di base riportate nella relazione esplicativa di accompagnamento al PEF sono: *a)* sistema di pedaggiamento di tipo «chiuso» su tutta l'opera; *b)* azzeramento del valore di subentro, pari a 1.290 milioni di euro nel PEF 2009; *c)* invarianza della tariffa media ponderata iniziale in termini reali rispetto al PEF 2007; *d)* assunzione di un valore previsionale del parametro K pari al 0,75 per cento per il periodo 2016-2021; *e)* assunzione di un valore previsionale del parametro X pari al -0,75 per cento per il periodo 2022-2051; *f)* utilizzo dei dati di traffico aggiornati al 2013 (- 14 per cento del traffico previsto nel 2035 rispetto a PEF 2009); *g)* apertura al traffico pedaggiato della tratta A, dei primi lotti delle tangenziali di Como e Varese e della tratta B1 ad aprile 2015, delle tratte B2 e C a luglio 2018 e della tratta D a luglio 2021;

che, conformemente ai contenuti del PEF vigente, il PEF riequilibrato all'esame prevede contributi pubblici in conto investimenti per 1.245 milioni euro, il cui termine di erogazione è previsto entro il 31 dicembre 2015 in linea con il piano delle erogazioni vigente approvato dai Ministeri competenti;

che, conformemente alle risoluzioni ministeriali in materia di trattamento fiscale da riservare ai contributi versati da ANAS S.p.A. per la realizzazione di lavori autostradali, è stato ipotizzato che gli stessi non debbano essere assoggettati ad IVA;

che il piano finanziario regolatorio (PEF/PFR) prevede esplicitamente 2 tranches di finanziamento ed in particolare:

i. l'importo complessivo della prima tranche di senior Debt è pari a circa 1,7 miliardi di euro. Il financial closing dovrebbe avvenire entro il secondo semestre del 2015;

ii. l'importo complessivo della seconda tranche di senior Debt è pari a circa 800 milioni di euro. Il financial closing dovrebbe avvenire entro il secondo semestre del 2018.

che il contributo teorico a fondo perduto aggiuntivo per ripristinare l'equilibrio economico finanziario, è pari a circa 393 milioni di euro come risultante dalla documentazione istruttoria;

che nel PEF defiscalizzato le misure a compensazione del contributo teorico a fondo perduto sono pari a circa 800 milioni di euro in valore assoluto e a circa

349,5 milioni di euro a valori attualizzati in relazione al periodo di applicazione 2016-2027 e che, in particolare, si prevede:

per il periodo dal 2016 al 2027, l'esenzione fiscale ai fini IRES-IRAP per un valore nominale di circa 376 milioni di euro;

per il periodo dal 2019 al 2027, la compensazione del debito I.V.A. dovuto ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 e successive modifiche ed integrazioni per un valore nominale di circa 424 milioni di euro;

che il tasso di attualizzazione utilizzato è il costo medio ponderato del capitale (WACC) pari all'11,71 per cento, mentre il rapporto tra misure e investimento, tenuto conto del citato contributo pubblico, è pari a circa il 40 per cento;

che il tasso di remunerazione previsto nel PEF/PFR defiscalizzato presenta una componente aggiuntiva, pari all'1,53 per cento, che viene riferita al periodo di applicazione delle misure di defiscalizzazione;

che il PEF/PFR prevede l'assunzione di una «perdita» sui ricavi pari al tre per cento l'anno e relativa all'elusione stimata a fini prudenziali per l'applicazione del sistema di esazione di tipo «free flow»;

Considerato che voci analoghe alla componente di cui sopra sono presenti, sia pure con diversa denominazione, in settori diversi da quello autostradale - quale, ad esempio, quello energetico - e che anche la «Raccomandazione comunitaria del 20 settembre 2010 n. 2010/572/UE», concernente «l'accesso regolamentato alle reti di accesso di nuova generazione (NGA)», prevede l'inclusione di un supplemento, ove giustificato, per il periodo d'investimento nel calcolo del costo medio ponderato del capitale (WACC) attualmente effettuato per fissare il prezzo di accesso alla rete in rame disaggregata»;

Considerato che:

il documento tecnico approvato da questo comitato con la delibera n. 39/2007 si limita a stabilire che tra i costi ammessi debbono essere considerati anche quelli di remunerazione del capitale investito, precisando che per i nuovi investimenti detta determinazione deve avvenire secondo la metodologia del costo medio ponderato del capitale, e non fissa la misura di tale parametro né definisce le modalità per quantificarlo;

che la delibera n. 1/2013 non definisce la metodologia per quantificare il WACC né ne determina la misura, mirando per tale aspetto solo ad assicurare, per quanto possibile, l'immutabilità del valore offerto in sede di gara;

la delibera 21 marzo 2013, n. 27, che per la prima volta stabilisce per il settore autostradale la metodologia per stimare il valore del WACC e fissa al 4 per cento la misura del premio di rischio (ERP), si applica solo in fase di revisione del PEF alla fine di ciascun periodo regolatorio di durata quinquennale;

Considerato che in relazione alle suesposte circostanze il NARS - già nel parere 6 novembre 2013 n. 7, relativo al «Corridoio di viabilità autostradale Dorsale Centrale Civitavecchia - Orte - Mestre: tratta E45 - E55 (collegamento autostradale Orte - Mestre) - aveva ritenuto di potersi esprimere favorevolmente sull'introduzione della componente in questione a condizione che la misura e le modalità di applicazione della componente stessa fossero strettamente collegate e commisurate alla strategicità dell'opera ed all'interesse pubblico alla sua realizzazione e, nelle more di una più compiuta definizione di criteri basati sull'analisi dei benefici attesi, aveva dato alcune indicazioni per la fase di implementazione del nuovo meccanismo;

Considerato che, nella medesima ottica, il NARS, nel parere n. 2/2014 non ha formulato osservazioni in ordine alla previsione della voce in discorso nel PEF relativo al collegamento autostradale in oggetto, sottolineando che è compito del Ministero di settore attestare che l'opera risponde ai requisiti individuati nel menzionato parere n. 7/2013;

Considerato che nel parere n. 4/2014 il NARS ha dato atto che il citato Ministero ha fornito la richiesta assicurazione sulla strategicità dell'opera e che in effetti lo stesso Ministero ha evidenziato i fondamentali interessi pubblici sottesi all'attuazione della Pedemontana lombarda, richiamandosi ad obiettivi quali: - potenziamento dell'asse est-ovest lungo la direttrice del Corridoio 5 della rete TEN-T; - decongestionamento dell'attuale sistema tangenziale di Milano; - integrazione della rete della grande viabilità regionale in relazione all'interconnessione delle grandi radiali su Milano; - riorganizzazione dell'intero sistema stradale pedemontano con spostamento di importanti quote di traffico e conseguente riduzione delle attuali situazioni di crisi della viabilità ordinaria; - miglioramento del delicato rapporto tra infrastruttura e ambiente, con ricadute positive sotto l'aspetto paesaggistico e dell'inquinamento acustico ed atmosferico, soprattutto in prossimità dei centri abitati;

Considerato che in definitiva la voce in discorso concorre alla bancabilità del progetto, tenuto conto che la realizzazione del medesimo richiede una contribuzione pubblica e le misure decorrono dalla data di entrata in esercizio dell'opera e pertanto, a differenza della concessione di contributi in conto capitale, presuppongono che il concessionario si approvvigioni sul mercato del credito delle risorse necessarie per realizzare l'opera stessa;

Rilevato che la suddetta voce, applicata nei termini prospettati nel PEF, è coerente con le indicazioni formulate nel parere NARS n. 7/2013 là dove si prevede una modulazione delle misure per categorie di investimenti ed, in particolare, si individua una categoria di incentivazione riferita agli investimenti di importo superiore a 2.000 milioni di euro e per la quale si ipotizza un incremento massimo del WACC del 2,00 per cento;

Ritenuto di includere, tra gli obblighi del concessionario, quello di assicurare a questo Comitato flussi costanti di informazioni, coerenti per contenuti e modalità con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui all'art. 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota 1° agosto 2014, n. 3227, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisito in seduta il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Delibera:

1. Determinazione del contributo pubblico a fondo perduto/misure agevolative di cui all'art. 18 della legge n. 183/2011.

1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della legge 12 dicembre 2011, n. 183, il contributo pubblico a fondo perduto necessario per il riequilibrio del PEF è determinato nell'importo di 393 milioni di euro.

1.2. L'ammontare delle misure agevolative, da riconoscere ai sensi dell'art. 18 della citata legge n. 183/2011 e successive modifiche ed integrazioni a compensazione della quota di contribuzione pubblica mancante come determinata al precedente punto 1.1, è fissato una tantum e per l'intera durata della concessione in 800 milioni di euro in valore assoluto.

Tale importo rappresenta il limite massimo riconoscibile che non potrà essere superato durante l'intera durata della concessione ai sensi del punto 2.1 della citata delibera n. 1/2013.

1.3. I criteri e modalità per la rideterminazione della misura delle agevolazioni in caso di miglioramento dei parametri posti a base del PEF sono:

i. la riduzione del parametro Kd rispetto al valore inserito nel WACC previsto nel PEF allegato alla convenzione a seguito della sottoscrizione del contratto di finanziamento;

ii. la riduzione dei costi di investimento a consuntivo rispetto alle previsioni contenute nel PEF allegato alla convenzione;

iii. l'efficientamento dei costi operativi gestionali rispetto alle previsioni contenute nel PEF allegato alla convenzione;

iv. i maggior introiti da pedaggio consuntivati derivanti da maggiori livelli di traffico rispetto alle previsioni contenute nel PEF allegato alla convenzione o da una perdita sui ricavi dovuta all'elusione derivante dall'applicazione del sistema «free flow» inferiore al tre per cento.

2. Disposizioni concernenti il 2° Atto Aggiuntivo e gli aspetti regolatori.

È formulato parere favorevole in ordine all'atto aggiuntivo n. 2 REV alla convenzione unica tra Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. e Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. in data 1° agosto 2007 ed in ordine ai relativi allegati, subordinatamente al recepimento delle prescrizioni di seguito indicate e delle ulteriori prescrizioni riportate nell'allegato alla presente delibera, della quale lo stesso forma parte integrante:

la componente aggiuntiva del WACC pari all'1,53 per cento, come da indicazioni di cui al parere NARS n. 7/2013, deve essere riconosciuta solo per la durata del periodo di ammortamento;

qualora in sede di aggiudicazione degli appalti ancora da effettuarsi per la progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere in concessione si verificassero ribassi superiori ai valori assunti nel PEF, questi dovranno essere accantonati nelle somme a disposizione del quadro economico di progetto nella voce «imprevisti» e potranno essere utilizzati elusivamente per i lavori, mentre deve essere stralciata la parte del punto 4 della relazione al PEF/PFR (pag. 7) che prevede l'attivazione delle procedure per il riequilibrio del piano stesso, o la valutazione in sede di aggiornamento del medesimo, nell'eventualità di ribassi inferiori ai valori di cui sopra.

3. Clausole finali.

3.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo comitato, la conservazione dei documenti relativi a quanto deliberato ai precedenti punti in ordine alla concessione delle misure di defiscalizzazione di cui all'art. 18 della legge n. 183/2011 e successive modifiche ed integrazioni ed al parere sull'atto aggiuntivo n. 2 REV alla convenzione unica.

3.2. Il predetto Ministero provvederà a verificare, prima di procedere alla redazione del decreto di approvazione del menzionato atto aggiuntivo n. 2 REV, che la stesura sulla quale questo comitato si è espresso venga adeguata in modo da recepire tutte le prescrizioni formulate al precedente punto 2 e nell'allegato alla presente delibera.

3.3. Il medesimo Ministero provvederà altresì a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

3.4. Il concessionario dell'opera dovrà assicurare a questo comitato flussi costanti di informazioni coerenti per contenuti e modalità con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui al citato art. 1 della legge n. 144/1999.

3.5. Ai sensi della delibera n. 24/2004, il CUP assegnato all'opera dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.

Roma, 1° agosto 2014

Il Presidente: RENZI

Il segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2015
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne - Prev. n. 73

ALLEGATO

PRESCRIZIONI

A) Secondo atto aggiuntivo (n. 2 *REV)* alla convenzione unica tra Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. e Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.:

a. con riferimento alle «Premesse»: debbono essere espunte dalla lettera «F» le parole «oggettiva e non imputabile» e dalla lettera «O» le parole «adottata dal CIPE»;

b. all'art. 2.1 debbono essere adeguati i riferimenti agli allegati citati all'art. 1.1;

c. all'art. 3.1, secondo comma, vanno depennate le parole «entro la data del 31 dicembre 2015 e»;

d. l'art. 4.3 deve essere sostituito come segue: «in attuazione di quanto disposto dal CIPE con delibera n. [•] (sub allegato *B)*, il concessionario decadrà dalle misure assegnate e/o riconosciute con la medesima delibera qualora il primo contratto di finanziamento (*cfr.* Senior n. 1) non venga sottoscritto entro 12 mesi dalla data di efficacia del presente atto aggiuntivo ovvero il secondo contratto di finanziamento (Senior n. 2) non venga sottoscritto entro la data di cui al precedente art. 3.1»;

e. all'art. 4.6 le parole «recedere alla convenzione unica» debbono essere sostituite con le parole «estinguere il rapporto concessorio»;

f. all'art. 4.7 la lettera *b)* deve essere sostituita come segue: «gli importi, da corrispondere agli istituti finanziatori in conseguenza della risoluzione del rapporto concessorio, connessi all'estinzione anticipata del contratto di finanziamento dei Lotti A, B1, B2 e C»;

g. alla fine dell'art. 4-*bis*.2 debbono essere aggiunte le parole «fermo quanto previsto al punto 4.2»;

h. all'art. 5.1, lettera (i), che sostituisce l'art. 10.4 della Convenzione unica: le prime tre righe debbono essere sostituite con la seguente frase: «In caso di inottemperanza o di rigetto delle controdeduzioni, fatto salvo quanto previsto all'art. 10.7, decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente comma 3, la decadenza della […]»; mentre alla lettera *b)* va eliminata la parte finale da «a condizione che i flussi netti» fino alla fine;

i. l'art. 5.1, lettera (iv), che modifica l'art. 12.7, deve essere integrato con il richiamo all'art. 4.7 e, conseguentemente, va eliminato l'art. 12.8, in quanto reca una disciplina contraddittoria con quella di cui al presente punto, adeguando l'intero testo della lettera (iv) in questione alla predetta eliminazione;

j. deve essere eliminato l'art. 5.2;

k. all'art. 5.3 le parole «di recesso» debbono essere sostituite con le parole «di estinzione del rapporto concessorio» e va inserito anche il richiamo all'art. 4.7; analoga indicazione vale per l'art. 5.5;

l. debbono essere eliminati l'art. 5.8 e l'art. 5.11;

m. l'atto va integrato con l'indicazione dei criteri e delle modalità per la rideterminazione della misura delle agevolazioni in caso di miglioramento dei parametri posti a base del PEF, come specificato al punto 1.3 della delibera; deve pertanto essere inserita una clausola che, con riferimento alla predetta assunzione di una «perdita» sui ricavi pari al 3 per cento annuo presente nel PEF/PFR ed in linea con quanto previsto dal punto 2.6 delle menzionate Linee guida approvate dal CIPE con delibera n. 1/2013, stabilisca che in fase di aggiornamento tariffario quinquennale deve essere effettuata anche la verifica a consuntivo dell'effettiva elusione derivante dall'applicazione del sistema «free flow» e che l'eventuale differenza, rispetto al dato così assunto, concorre alla rideterminazione delle Misure esclusivamente in riduzione attraverso la riduzione della durata delle stesse, in modo da non superare il TIR dell'equity individuato nel medesimo PEF/PFR;

n. l'Atto aggiuntivo n. 2 REV deve essere inoltre integrato in modo da apportare alla Convenzione Unica le modifiche/integrazioni di cui appresso:

completare l'art. 3.2, lettera C, con la dizione «o da altri organismi di regolazione competenti in materia»;

modificare l'art. 12.3 nel senso indicato nel deliberato, prevedendo cioè che si tenga conto solo delle eventuali maggiori economie realizzate in sede di gara;

sostituire l'art. 32 («Carta dei servizi») come segue:

«32.1 Il concessionario è tenuto, nei termini di legge, alla redazione della Carta dei servizi con indicazione degli standard di qualità dei singoli servizi, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995 e della legge 14 novembre 1995, n. 481, e delle istruzioni operative per l'adozione della carta dei servizi nel sistema autostradale in concessione e successive modifiche ed integrazioni emanate da ANAS S.p.A. ai sensi della direttiva ministeriale in materia del 19 febbraio 2009, n. 102».

32.2. Il concessionario è tenuto al rispetto dei provvedimenti che vengano adottati in attuazione dell'art. 8 («Contenuto delle carte di servizio») del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, in merito alle indicazioni in modo specifico dei diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possano esigere nei confronti delle imprese che gestiscono il servizio o l'infrastruttura».

includere, tra gli obblighi del concessionario, quello di assicurare flussi costanti di informazioni al CIPE con modalità coerenti con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) di cui all'art. 1 della legge 17 maggio 1999 n. 144.

B. Allegato sui «requisiti di solidità patrimoniale»:

a. Debbono essere applicate, per quanto concerne il trattamento delle poste figurative, le indicazioni di cui alla delibera n. 30/2013, eliminando, quindi, il riferimento all'inclusione delle poste figurative dal calcolo del flusso di cassa operativo disponibile per il servizio del debito (FCO) nel numeratore della formula riportata nel citato allegato, utilizzata per verificare la permanenza dei requisiti in questione, e prevedendo che il saldo di dette poste, risultante a fine periodo nel PEF allegato alla convenzione, venga portato a incremento/decremento del «debito finanziario netto»;

b. non debbono essere stralciate dal computo del valore del «debito finanziario netto» (DN) di fine esercizio «le forme di finanziamento non bancarie erogate da enti terzi o società a condizioni diverse».

15A00574

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Lansox»

Estratto determina V&A IP n. 2730 del 29 dicembre 2014

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale AGOPTON 30 mg Kapseln 98 Kaps dalla Germania con numero di autorizzazione 36286.00.00, il quale per le motivazioni espresse in premessa, deve essere posto in commercio con la denominazione LANSOX e con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Medifarm S.r.l., via Tiburtina n. 1166/1168 - 00156 Roma.

Confezione: Lansox "30 mg capsule rigide" 14 capsule.

Codice A.I.C.: 043630019 (in base 10) 19MHG3 (in base 32).

Forma farmaceutica: capsule rigide.

Ogni capsula contiene:

Principio attivo: Lansoprazolo 30 mg;

Eccipienti: magnesio carbonato pesante, saccarosio, amido di mais, idrossipropilcellulosa, copolimero acido metacrilico-etilacrilato (1:1), talco, macrogol 8000, titanio diossido (E171), polisorbato 80, silice colloidale, sodio dodecilsolfato, gelatina, acqua purificata.

Indicazioni terapeutiche

Trattamento dell'ulcera duodenale e gastrica - Trattamento dell'esofagite da reflusso - Profilassi dell'esofagite da reflusso - Eradicazione dell'Helicobacter pylori (H. pylori) somministrato in concomitanza con appropriata terapia antibiotica per il trattamento delle ulcere associate a H. pylori - Trattamento delle ulcere gastriche benigne e delle ulcere duodenali associate all'uso di farmaci antiinfiammatori non steroidei (FANS) in pazienti che richiedono un trattamento continuo con FANS - Profilassi delle ulcere gastriche e duodenali associate all'uso di FANS in pazienti a rischio che richiedono una terapia continua (vedere paragrafo 4.2) - Malattia da reflusso gastroesofageo sintomatica - Sindrome di Zollinger-Ellison.

Confezionamento secondario

È autorizzato il riconfezionamento secondario presso l'officina Mediwin Limited, Unit 12-13 Martello Enterprise Centre Courtwick Lane – Littlehampton West Sussex BN17 7PA, Regno Unito.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Lansox "30 mg capsule rigide" 14 capsule.

Codice A.I.C.: 043630019; classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in "apposita sezione" della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Lansox "30 mg capsule rigide" 14 capsule.

Codice A.I.C.: 043630019; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A00502

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Lansox»

Estratto determina V&A IP n. 2724 del 29 dicembre 2014

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale AGOPTON 30 mg Kapseln 98 Kaps dalla Germania con numero di autorizzazione 36286.00.00, il quale per le motivazioni espresse in premessa, deve essere posto in commercio con la denominazione LANSOX e con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Farma 1000 S.r.l., via Camperio Manfredo n. 9 - 20123 Milano.

Confezione: Lansox "30 mg capsule rigide" 14 capsule.

Codice A.I.C.: 043631011 (in base 10) 19MJF3 (in base 32).

Forma farmaceutica: capsule rigide.

Ogni capsula contiene:

Principio attivo: Lansoprazolo 30 mg;

Eccipienti: magnesio carbonato pesante, saccarosio, amido di mais, idrossipropilcellulosa, copolimero acido metacrilico-etilacrilato (1:1), talco, macrogol 8000, titanio diossido (E171), polisorbato 80, silice colloidale, sodio dodecilsolfato, gelatina, acqua purificata.

Indicazioni terapeutiche

Trattamento dell'ulcera duodenale e gastrica - Trattamento dell'esofagite da reflusso - Profilassi dell'esofagite da reflusso - Eradicazione dell'Helicobacter pylori (H. pylori) somministrato in concomitanza con appropriata terapia antibiotica per il trattamento delle ulcere associate a H. pylori - Trattamento delle ulcere gastriche benigne e delle ulcere duodenali associate all'uso di farmaci antiinfiammatori non steroidei (FANS) in pazienti che richiedono un trattamento continuo con FANS - Profilassi delle ulcere gastriche e duodenali associate all'uso di FANS in pazienti a rischio che richiedono una terapia continua (vedere paragrafo 4.2) - Malattia da reflusso gastroesofageo sintomatica - Sindrome di Zollinger-Ellison.

Confezionamento secondario

È autorizzato il confezionamento secondario presso l'officine CIT S.r.l., via Primo Villa n. 17 - 20875 Burago di Molgora (MB); S.C.F. S.n.c. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda - (LO); De Salute S.r.l., via Antonio Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Lansox "30 mg capsule rigide" 14 capsule.

Codice A.I.C.: 043631011; classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in "apposita sezione" della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Lansox "30 mg capsule rigide" 14 capsule.

Codice A.I.C.: 043631011; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A00503

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Zirtec»

Estratto determina V&A IP n. 2722 del 29 dicembre 2014

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale ZYRTEC 10 mg tabletki powlekane (film coated tablet) 20 tabl. dalla Polonia con numero di autorizzazione R/1846, con le specificazioni di seguito indicate e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Gekofar S.r.l. con sede legale in piazza Duomo n. 16 - 20122 Milano.

Confezione: Zirtec "10 mg compresse rivestite con film" 20 compresse.

Codice A.I.C.: 043629017 (in base 10) 19MGGT (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Ogni compressa rivestita contiene:

Principio attivo: Cetirizina dicloridrato 10 mg;

Eccipienti: nucleo della compressa: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, silice colloidale anidra, magnesio stearato. Film di rivestimento: Opadry Y-1-7000 (ipromellosa, titanio diossido (E 171), macrogol 400).

Indicazioni terapeutiche

Adulti e pazienti pediatrici a partire da 6 anni di età:

Cetirizina è indicata per il trattamento dei sintomi nasali e oculari della rinite allergica stagionale e perenne;

Cetirizina è indicata per il trattamento sintomatico dell'orticaria cronica idiopatica.

Confezionamento secondario

È autorizzato il confezionamento secondario presso le officine Fiege Logistics Italia S.p.A., via Amendola n. 1 - 20090 Caleppio di Settala (MI); S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda - (LO); CIT S.r.l., via Primo Villa n. 17 - 20875 Burago Molgora (MB).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Zirtec "10 mg compresse rivestite con film" 20 compresse.

Codice A.I.C.: 043629017; classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in "apposita sezione" della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Zirtec "10 mg compresse rivestite con film" 20 compresse.

Codice A.I.C.: 043629017; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A00504

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Yasminelle»

Estratto determina V&A IP n. 2721 del 29 dicembre 2014

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale YASMINELLE comprimidos revestidos por pelicula (film coated tablet) 0,02 mg + 3 mg/ Tab 21 comp. dal Portogallo con numero di autorizzazione 5866181, con le specificazioni di seguito indicate e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Gekofar S.r.l., piazza Duomo n. 16 - 20122 Milano.

Confezione: Yasminelle "3 mg + 0,02 mg compresse rivestite con film" 21 compresse in blister PVC/AL - Codice A.I.C. n. 043632025 (in base 10) 19MKDF (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: ogni compressa contiene:

Principi attivi: 0,020 mg di etinilestradiolo (come clatrato di betadestrina) e 3 mg di drospirenone;

Eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, magnesio stearato (E470b), ipromellosa (E464), talco (E553b), titanio diossido (E 171), ossido di ferro rosso (E 172).

Indicazioni terapeutiche

Yasminelle è una pillola contraccettiva e serve per prevenire la gravidanza.

Confezionamento secondario

È autorizzato il confezionamento secondario presso le officine Fiege Logistics Italia S.p.A., via Amendola n. 1 - 20090 Caleppio di Settala (MI); S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO; CIT S.r.l., via Primo Villa n. 17, 20875 - Burago Molgora (MB).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Yasminelle "3 mg + 0,02 mg compresse rivestite con film" 21 compresse in blister PVC/AL - Codice A.I.C. n. 043632025; classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in "apposita sezione" della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Yasminelle "3 mg + 0,02 mg compresse rivestite con film" 21 compresse in blister PVC/AL - Codice A.I.C. n. 043632025; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A00505

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Yasminelle»

Estratto determina V&A IP n. 2720 del 29 dicembre 2014

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale YASMINELLE comprimidos revestidos por pelicula (film coated tablet) 0,02 mg + 3 mg/ Tab 3x21 comp. dal Portogallo con numero di autorizzazione 5866280, con le specificazioni di seguito indicate e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Gekofar S.r.l., piazza Duomo n. 16 - 20122 Milano.

Confezione: Yasminelle "3 mg + 0,02 mg compresse rivestite con film" 21 compresse in blister PVC/AL - Codice A.I.C. n. 043632013 (in base 10) 19MKDF (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: ogni compressa contiene:

Principi attivi: 0,020 mg di etinilestradiolo (come clatrato di betadestrina) e 3 mg di drospirenone;

Eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, magnesio stearato (E470b), ipromellosa (E464), talco (E553b), titanio diossido (E 171), ossido di ferro rosso (E 172).

Indicazioni terapeutiche

Yasminelle è una pillola contraccettiva e serve per prevenire la gravidanza.

Confezionamento secondario

È autorizzato il confezionamento secondario presso le officine Fiege Logistics Italia S.p.A., via Amendola n. 1 - 20090 Caleppio di Settala (MI); S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'adda - LO; CIT S.r.l., via Primo Villa n. 17 - 20875 Burago Molgora (MB).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Yasminelle "3 mg + 0,02 mg compresse rivestite con film" 21 compresse in blister PVC/AL - Codice A.I.C. n. 043632013; classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in "apposita sezione" della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Yasminelle "3 mg + 0,02 mg compresse rivestite con film" 21 compresse in blister PVC/AL - Codice A.I.C. n. 043632013; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A00506

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Stilnox»

Estratto determina V&A IP n. 2723 del 29 dicembre 2014

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale STILNOX comprimate filmate 20 compr. film dalla Romania con numero di autorizzazione 1344/2009/02 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Gekofar S.r.l., piazza Duomo n. 16 - 20122 Milano.

Confezione: Stilnox "10 mg compresse rivestite con film" 30 compresse.

Codice A.I.C.: 041252040 (in base 10) 17BX68 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: Ogni compressa rivestita con film contiene:

Principio attivo: zolpidem tartrato 10 mg;

Eccipienti: Compressa: lattosio monoidrato; cellulosa microcristallina; ipromellosa; carbossimetilamido sodico, magnesio stearato;

Rivestimento: ipromellosa; titanio diossido; macrogol 400.

Indicazioni terapeutiche

Trattamento a breve termine dell'insonnia.

Le benzodiazepine o le sostanze simil-benzodiazepiniche sono indicate solamente nei casi di insonnia grave, debilitante o tale da causare profondo malessere.

Confezionamento secondario

È autorizzato il confezionamento secondario presso le officine Fiege Logistics Italia S.p.A., via Amendola n. 1 - 20090 Caleppio di Settala (MI); S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO; CIT S.r.l., via Primo Villa n. 17 - 20875 Burago Molgora (MB).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Stilnox "10 mg compresse rivestite con film" 30 compresse - Codice A.I.C. n. 041252040; classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in "apposita sezione" della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Stilnox "10 mg compresse rivestite con film" 30 compresse - Codice A.I.C. n. 041252040; RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A00507

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Stilnox»

Estratto determina V&A IP n. 2719 del 29 dicembre 2014

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale STILNOX comprimate filmate 10 compr. film dalla Romania con numero di autorizzazione 1344/2009/01 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Gekofar S.r.l., piazza Duomo n. 16 - 20122 Milano.

Confezione: Stilnox "10 mg compresse rivestite con film" 30 compresse.

Codice A.I.C.: 041252038 (in base 10) 17BX66 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: Ogni compressa rivestita con film contiene:

Principio attivo: zolpidem tartrato 10 mg;

Eccipienti: Compressa: lattosio monoidrato; cellulosa microcristallina; ipromellosa; carbossimetilamido sodico, magnesio stearato;

Rivestimento: ipromellosa; titanio diossido; macrogol 400.

Indicazioni terapeutiche

Trattamento a breve termine dell'insonnia.

Le benzodiazepine o le sostanze simil-benzodiazepiniche sono indicate solamente nei casi di insonnia grave, debilitante o tale da causare profondo malessere.

Confezionamento secondario

È autorizzato il confezionamento secondario presso le officine Fiege Logistics Italia S.p.A., via Amendola n. 1 - 20090 Caleppio di Settala (MI); S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO; CIT S.r.l., via Primo Villa n. 17 - 20875 Burago Molgora (MB).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Stilnox "10 mg compresse rivestite con film" 30 compresse - Codice A.I.C. n. 041252038; classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in "apposita sezione" della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Stilnox "10 mg compresse rivestite con film" 30 compresse - Codice A.I.C. n. 041252038; RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A00508

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Betaserc»

Estratto determina V&A IP n. 2745 del 30 dicembre 2014

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale BETASERC 16 mg tablet 60 tabs PVC/PVDC/Alu dall'Ungheria con numero di autorizzazione OGYI-T-10004/05, il quale deve essere posto in commercio con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: GMM FARMA S.r.l. CIS di Nola Isola 8, Lotti 8105/10 - 80035 Nola.

Confezione: Betaserc «16 mg compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C.: 043638016 (in base 10) 19MR80 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Composizione: ogni compressa contiene:

principi attivi: Betaistina dicloridrato 16 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina, mannitolo, acido citrico, silice colloidale anidra, talco.

Indicazioni terapeutiche: Betaserc è indicato nella sindrome di Ménière.

Riconfezionamento secondario

È autorizzato il riconfezionamento secondario presso le officine Pharma Partners S.r.l. Via V. Locchi 112 – 50141 Firenze; De Salute S.r.l. Via Antonio Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR); Fiege Logistics Italia S.p.A., Via Amendola 1, 20090 Caleppio di Settala (MI); S.C.F. S.n.c. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda;

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Betaserc «16 mg compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C.: 043638016; Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Betaserc «16 mg compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C.: 043638016; RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

15A00536

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Betaserc»

Estratto determina V&A IP n. 2742 del 30 dicembre 2014

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale BETASERC 24 mg tablet 50 tabs PVC/PVDC/Alu dall'Ungheria con numero di autorizzazione OGYI-T-10004/01, il quale deve essere posto in commercio con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente Determinazione.

Importatore: GMM FARMA S.r.l. CIS di Nola Isola 8, Lotti 8105/10 - 80035 Nola.

Confezione: Betaserc «24 mg compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C.: 043638028 (in base 10) 19MR8D (in base 32).

Forma Farmaceutica: compresse.

Composizione: ogni compressa contiene:

principi attivi: Betaistina dicloridrato 24 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina, mannitolo, acido citrico, silice colloidale anidra, talco.

Indicazioni terapeutiche: Betaserc è indicato nella sindrome di Ménière.

Riconfezionamento secondario

È autorizzato il riconfezionamento secondario presso le officine Pharma Partners S.r.l. Via V. Locchi 112 – 50141 Firenze; De Salute S.r.l. Via Antonio Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR); Fiege Logistics Italia S.p.A., Via Amendola 1, 20090 Caleppio di Settala (MI); S.C.F. S.n. c. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda;

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Betaserc «24 mg compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C.: 043638028; Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Betaserc «24 mg compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C.: 043638028; RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A00537

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Monurol»

Estratto determina V&A IP n. 2746 del 30 dicembre 2014

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale MONUROL 3g 2 sobres de granulado para solucion oral EFG dalla Spagna con numero di autorizzazione 76799 Codigo Nac. 694800-2 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente Determinazione:

Importatore: GMM Farma S.r.l. CIS di Nola Isola 8, Lotti 8105/10 - 80035 Nola;

Confezione: MONUROL «Adulti 3 g granulato per soluzione orale» 2 bustine

Codice AIC: 043635010 (in base 10) 19MNB2 (in base 32)

Forma Farmaceutica: granulato per soluzione orale

Una busta contiene:

Principio attivo: fosfomicina 3,0 g (come fosfomicina trometamolo 5,631 g)

Eccipienti: saccarina, saccarosio, aroma arancio, aroma mandarino;

Indicazioni terapeutiche:

Cistite batterica acuta, episodi acuti di cistiti batteriche recidivanti, sindrome uretro-vescicale acuta batterica, uretrite batterica aspecifica.

Batteriuria significativa asintomatica (gravidanza).

Infezioni urinarie post-operatorie.

Profilassi delle infezioni del tratto urinario negli interventi chirurgici e nelle manovre diagnostiche transuretrali.

Riconfezionamento secondario

È autorizzato il riconfezionamento secondario presso le officine Pharma Partners S.r.l. Via V. Locchi 112 - 50141 Firenze; De Salute S.r.l. Via Antonio Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR); Fiege Logistics Italia S.p.A., Via Amendola 1, 20090 Caleppio di Settala (MI); S.C.F. S.n.c. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda;

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: MONUROL «Adulti 3 g granulato per soluzione orale» 2 bustine

Codice AIC: 043635010; Classe di rimborsabilità: C (nn)

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: MONUROL «Adulti 3 g granulato per soluzione orale» 2 bustine

Codice AIC: 043635010; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A00538

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Sortis»

Estratto determina V&A IP n. 2743 del 30 dicembre 2014

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale SORTIS 20 mg potahovanè tablety 100 tablet dalla Repubblica Ceca con numero di autorizzazione 31/234/99-C, il quale deve essere posto in commercio con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente Determinazione

Importatore: GMM Farma S.r.l. CIS di Nola Isola 8, Lotti 8105/10 - 80035 Nola;

Confezione: SORTIS «20» 30 compresse 20 mg,

Codice AIC: 043648017 (in base 10) 18N10K (in base 32)

Forma Farmaceutica: compresse rivestite con film

Composizione: una compressa rivestita contiene:

Principio attivo: atorvastatina 20 mg (come atorvastatina-calcio triidrato).

Nucleo della compressa: Calcio carbonato (E170), Cellulosa microcristallina (E460), Lattosio monoidrato, Croscarmellosa sodica, Polisorbato 80 (E433), Iprolosa (E463), Magnesio stearato (E572);

Film di rivestimento: Ipromellosa (E464), Macrogol 8000, Titanio diossido (E171), Talco (E553b), Simeticone, Emulsionanti stearati, Agenti addensanti (metilcellulosa, gomma xantana), Acido benzoico, Acido sorbico.

Indicazioni terapeutiche:

Ipercolesterolemia

SORTIS è indicato in aggiunta alla dieta per ridurre i livelli elevati di colesterolo totale, colesterolo LDL, apolipoproteina B e trigliceridi in soggetti adulti, adolescenti e bambini di età uguale o superiore ai 10 anni affetti da ipercolesterolemia primaria inclusa ipercolesterolemia familiare (variante eterozigote) o iperlipemia mista (corrispondente ai Tipi IIa e IIb della classificazione di Fredrickson) quando la risposta alla dieta e ad altre misure non farmacologiche è inadeguata.

SORTIS è anche indicato per ridurre il colesterolo totale ed il colesterolo LDL in soggetti adulti con ipercolesterolemia familiare omozigote in aggiunta ad altri trattamenti ipolipemizzanti (ad esempio, LDL aferesi) o se tali trattamenti non sono disponibili.

Prevenzione della malattia cardiovascolare

Prevenzione degli eventi cardiovascolari in pazienti adulti ad alto rischio per un primo evento cardiovascolare in aggiunta alla correzione di altri fattori di rischio.

Riconfezionamento secondario

È autorizzato il riconfezionamento secondario presso le officine Pharma Partners S.r.l. Via V. Locchi 112 - 50141 Firenze; De Salute S.r.l. Via Antonio Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR); Fiege Logistics Italia S.p.A., Via Amendola 1, 20090 Caleppio di Settala (MI); S.C.F. S.n.c. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda;

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: SORTIS «20» 30 compresse 20 mg,

Codice AIC: 043648017; Classe di rimborsabilità: C (nn)

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: SORTIS «20» 30 compresse 20 mg,

Codice AIC: 043648017; RR - medicinali soggetti a prescrizione medica;

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A00539

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Secalip»

Estratto determina V&A IP n. 2747 del 30 dicembre 2014

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale SECALIP 145 mg comprimidos recubiertos con pelicula 30 comprimidos in blister PVC/PE/PVDC dalla Spagna con numero di autorizzazione 66861 C.N. 651465.8 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente Determinazione:

Importatore: GMM Farma S.r.l. CIS di Nola Isola 8, Lotti 8105/10 - 80035 Nola;

Confezione: SECALIP «145 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC

Codice AIC: 043634017 (in base 10) 19MMC1 (in base 32)

Forma Farmaceutica: compresse rivestite con film

Composizione: una compressa contiene:

Principio attivo: fenofibrato 145 mg (nanoparticelle)

Eccipienti: Nucleo: saccarosio, lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina silicizzata, crospovidone, ipromellosa, sodio laurilsolfato, docusato sodico, magnesio stearato. Rivestimento: polivinile alcool, titanio diossido (E171), talco, lecitina di soia, gomma xantana.

Indicazioni terapeutiche:

Secalip 145 mg è indicato in aggiunta alla dieta e ad altri trattamenti non farmacologici (ad es. esercizio fisico, riduzione ponderale) per:

Trattamento dell'ipertrigliceridemia grave con o senza bassi livelli di colesterolo HDL.

Iperlipidemia mista quando una statina è controindicata o non tollerata.

Iperlipidemia mista nei pazienti ad alto rischio cardiovascolare, in aggiunta a una statina, quando i livelli di trigliceridi e di colesterolo HDL non sono adeguatamente controllati.

Riconfezionamento secondario

È autorizzato il riconfezionamento secondario presso le officine Pharma Partners S.r.l. Via V. Locchi 112 - 50141 Firenze; De Salute S.r.l. Via Antonio Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR); Fiege Logistics Italia S.p.A., Via Amendola 1, 20090 Caleppio di Settala (MI); S.C.F. S.n.c. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda;

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: SECALIP «145 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC

Codice AIC: 043634017; Classe di rimborsabilità: C (nn)

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: SECALIP «145 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC

Codice AIC: 043634017; RR - medicinali soggetti a prescrizione medica;

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A00540

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Sinvacor»

Estratto determina V&A IP n. 2752 del 30 dicembre 2014

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale ZOCOR 20 mg por. tablet film. 28 tabl. dalla Repubblica Ceca con numero di autorizzazione 31/155/92-B/C il quale per le motivazioni in premessa espresse deve essere posto in commercio con la denominazione Sinvacor e con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente Determinazione.

Importatore: GMM Farma S.r.l. CIS di Nola Isola 8, Lotti 8105/10 - 80035 Nola;

Confezione: SINVACOR «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse

Codice AIC: 043655012 (in base 10) 19N7V4 (in base 32)

Forma Farmaceutica: compresse rivestite con film

Ogni compressa contiene:

Principio attivo: 20 mg di simvastatina.

Eccipienti: Lattosio monoidrato, butilidrossianisolo, acido ascorbico, acido citrico monoidrato, cellulosa microcristallina, amido pregelatinizzato, magnesio stearato, ipromellosa, idrossipropilcellulosa, titanio diossido, talco, ferro ossido rosso, ferro ossido giallo;

Indicazioni terapeutiche:

Ipercolesterolemia

Trattamento della ipercolesterolemia primaria o della dislipidemia mista, come integratore della dieta, quando la risposta alla dieta e ad altri trattamenti non farmacologici (es. esercizio fisico, riduzione del peso corporeo) è inadeguata.

Trattamento della ipercolesterolemia familiare omozigote come integratore della dieta e di altri trattamenti ipolipemizzanti (es. LDL aferesi) o se tali trattamenti non sono appropriati.

Prevenzione cardiovascolare

Riduzione della mortalità e della morbilità cardiovascolare in pazienti con malattia aterosclerotica cardiovascolare manifesta o diabete mellito, con livelli di colesterolo normali o aumentati, come coadiuvante per la correzione di altri fattori di rischio e di altre terapie cardioprotettive.

Confezionamento secondario

È autorizzato il riconfezionamento secondario presso le officine Pharma Partners S.r.l. Via V. Locchi 112 - 50141 Firenze; De Salute S.r.l. Via Antonio Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR); Fiege Logistics Italia S.p.A., Via Amendola 1, 20090 Caleppio di Settala (MI); S.C.F. S.n.c. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda;

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: SINVACOR «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse

Codice AIC: 043655012; Classe di rimborsabilità: C (nn)

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione SINVACOR «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse

Codice AIC: 043655012; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A00541

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Congescor»

Estratto determina V&A IP n. 2710 del 17 dicembre 2014

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale EMCONCOR COR 2,5 mg comprimidos recubiertos con pelicula 28 compr. dalla Spagna con numero di autorizzazione 63046 C.N. 869735.9, il quale, per le motivazioni espresse in premessa, deve essere posto in commercio con la denominazione Congescor e con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente Determinazione:

Importatore: GMM Farma S.r.l. CIS di Nola Isola 8, Lotti 8105/10 - 80035 Nola;

Confezione: CONGESCOR 28 compresse in blister PVC/AL da 2,5 mg

Codice AIC: 043654019 (in base 10) 19N6W3 (in base 32)

Forma Farmaceutica: compresse

Ogni compressa contiene:

Principio attivo: Bisoprololo emifumarato 2,5 mg

Eccipienti: Calcio idrogeno fosfato anidro, Amido di mais, Silice colloidale anidra, Crospovidone, Cellulosa microcristallina, Magnesio stearato, Ipromellosa, Macrogol 400, Dimeticone 100, Titanio diossido (E 171).

Indicazioni terapeutiche:

Trattamento dell'insufficienza cardiaca cronica, stabile, con ridotta funzione ventricolare sistolica sinistra, in aggiunta ad ACE inibitori e diuretici ed eventualmente glicosidi cardioattivi.

Riconfezionamento secondario

È autorizzato il confezionamento secondario presso Pharma Partners S.r.l. Via V. Locchi 112 - 50141 Firenze; S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio Via F. Barbarossa, 7 26824 Cavenago D'Adda (LO); De Salute S.r.l. Via Antonio Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR); Fiege Logistics Italia S.p.A., Via Amendola 1, 20090 Caleppio di Settala (MI);

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: CONGESCOR 28 compresse in blister PVC/AL da 2,5 mg

Codice AIC: 043654019; Classe di rimborsabilità: C (nn)

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: CONGESCOR 28 compresse in blister PVC/AL da 2,5 mg

Codice AIC: 043654019; RR – medicinali soggetti a prescrizione medica;

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A00542

Presa d'atto della rinuncia volontaria, della «Programmi Sanitari integrati S.r.l.», in Milano, alle autorizzazioni all'importazione parallela di alcune confezioni di medicinali per uso umano.

Con determinazione n. 1 del 7 gennaio 2015 si è preso atto della rinuncia volontaria da parte del titolare «Programmi sanitari integrati S.r.l.» codice SIS 1332, con sede legale in via G. Lanza n. 3 - 20121 Milano, all'importazione di alcune confezioni di medicinali per uso umano la cui immissione in commercio è stata autorizzata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Per effetto della presente determinazione, i codici A.I.C. delle confezioni di medicinali indicate nell'elenco di seguito riportato, sono da considerarsi revocati a seguito di presa d'atto della rinuncia volontaria del titolare «Programmi sanitari integrati S.r.l.» codice SIS 1332, con sede legale in via G. Lanza n. 3 - 20121 Milano, e le relative confezioni non potranno essere distribuite e/o commercializzate.

DENOMINAZIONE FARMACO	COD AIC	CONF.	DESCRIZIONE CONFEZIONE	RAGIONE SOCIALE	SIS
BACTROBAN UNGUENTO 15 G 2%	039337	011	2% unguento 1 tubo da 1 g	Programmi Sanitari Integrati	1332
BUSCOPAN	038302	030	10 mg compresse rivestite 30 compresse rivestite	Programmi Sanitari Integrati	1332
DULCOLAX	038283	026	5 mg compresse rivestite Blister 24 compresse rivestite	Programmi Sanitari Integrati	1332
EFFERALGAN	036618	066	Adulti 1000 mg compresse effervescenti 16 compresse	Programmi Sanitari Integrati	1332
EFFERALGAN	036618	078	330 mg compresse effervescenti con vitamina C 20 compresse effervescenti	Programmi Sanitari Integrati	1332
IBUSTRIN	038532	014	30 compresse 200 mg	Programmi Sanitari Integrati	1332
MAALOX PLUS	038857	025	compresse masticabili 30 compresse	Programmi Sanitari Integrati	1332
MUCOSOLVAN	040264	018	15 mg/ml sciroppo flacone 200 ml	Programmi Sanitari Integrati	1332
VOLTAREN	036068	031	100 mg supposte 10 supposte	Programmi Sanitari Integrati	1332
VOLTAREN	036068	043	75 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse	Programmi Sanitari Integrati	1332
XANAX	038482	042	0,50 mg compresse 20 compresse	Programmi Sanitari Integrati	1332
XANAX	038482	067	0,25 mg compresse 20 compresse	Programmi Sanitari Integrati	1332
YASMIN	038300	024	21 compresse rivestite con film in blister polivinile cloruro/al	Programmi Sanitari Integrati	1332

15A00548

Presa d'atto della rinuncia volontaria, della Farmavox S.r.l., in Milano, alle autorizzazioni all'importazione parallela di alcune confezioni di medicinali per uso umano.

Con determinazione n. 2 del 7 gennaio 2015 si è preso atto della rinuncia volontaria da parte del titolare «Farmavox S.r.l.» codice SIS 3884, con sede legale in via Giuseppe Parini n. 9 - 20121 Milano, all'importazione di alcune confezioni di medicinali per uso umano la cui immissione in commercio è stata autorizzata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Per effetto della presente determinazione, i codici A.I.C. delle confezioni di medicinali indicate nell'elenco di seguito riportato, sono da considerarsi revocati a seguito di presa d'atto della rinuncia volontaria del titolare «Farmavox S.r.l.» codice SIS 3884, con sede legale in via Giuseppe Parini n. 9 - 20121 Milano, e le relative confezioni non potranno essere distribuite e/o commercializzate.

DENOMINAZIONE FARMACO	COD AIC	CONF.	DESCRIZIONE CONFEZIONE	RAGIONE SOCIALE	SIS
AUGMENTIN	042918	019	875 mg/125mg compresse rivestite con film – 12 compresse	Farmavox S.r.l.	3884
AUGMENTIN	042918	021	875 mg/125m polvere per sospensione orale – 12 bustine	Farmavox S.r.l.	3884
DAFLON	042989	018	500 mg compresse rivestite con film – 30 compresse	Farmavox S.r.l.	3884
DAFLON	042989	020	500 mg compresse rivestite con film – 30 compresse	Farmavox S.r.l.	3884

15A00549

Presa d'atto della rinuncia volontaria, della FarmaRoc S.r.l., in Molfetta, alle autorizzazioni all'importazione parallela di alcune confezioni di medicinali per uso umano.

Con determinazione n. 3 del 9 gennaio 2015 si è preso atto della rinuncia volontaria da parte del titolare FarmaRoc S.R.L. - codice SIS 3733 - con sede legale in viale Pio XI n. 48, 70056 Molfetta (Bari) all'importazione della confezione del medicinale per uso umano la cui immissione in commercio è stata autorizzata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Per effetto della presente determinazione, il codice A.I.C. della confezione del medicinale di seguito riportato, è da considerarsi revocato a seguito di presa d'atto della rinuncia volontaria del titolare FarmaRoc S.R.L. - codice SIS 3733 - con sede legale in viale Pio XI n. 48, 70056 Molfetta (Bari) e la relativa confezione non potrà essere distribuita e/o commercializzata.

Denominazione farmaco	COD A.I.C.	CONF.	Descrizione confezione	Ragione Sociale	SIS
Augmentin	042212	011	875 mg/125 mg compresse rivestite con film - 12 compresse	FarmaRoc S.R.L.	3733

15A00550

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Pyralvex»

Estratto determina V&A IP n. 2718 del 29 dicembre 2014

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale PYRALVEX oromucosal solution 1%+5% w/v dalla Grecia con numero di autorizzazione 50675/11/02-01-2012 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente Determinazione.

Importatore: Gekofar S.r.l., Piazza Duomo, 16 - 20122 Milano.

Confezione: Pyralvex «0,5%+0,1% soluzione gengivale» 1 flacone da 10 ml.

Codice A.I.C.: 043640010 (in base 10) 19MT6B (in base 32).

Forma Farmaceutica : soluzione gengivale.

Composizione: 10 ml di soluzione contengono:

principi attivi: estratto glucosidico di rabarbaro 0,5 g (corrispondente a 0,43 – 0,53 % m/v di derivati antrachinonici); acido salicilico 0,1 g;

eccipienti: etanolo, acqua depurata.

Indicazioni terapeutiche: gengiviti, stomatiti, orofaringiti, coadiuvante nella terapia della piorrea alveolare.

Confezionamento secondario

È autorizzato il confezionamento secondario presso le officine Fiege Logistics Italia S.p.A., Via Amendola 1, 20090 Caleppio di Settala (MI); S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO; CIT S.r.l., Via Primo Villa 17, 20875 Burago Molgora (MB);

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Pyralvex «0,5%+0,1% soluzione gengivale» 1 flacone da 10 ml.

Codice A.I.C.: 043640010; Classe di rimborsabilità: C bis.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Pyralvex «0,5%+0,1% soluzione gengivale» 1 flacone da 10 ml.

Codice A.I.C.: 043640010; OTC – medicinali non soggetti a prescrizione medica, da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A00551

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME ADIGE

Consultazione della procedura di valutazione ambientale strategica, relativa al Piano di gestione del rischio alluvioni del distretto idrografico delle Alpi Orientali.

Nell'ambito dell'attività di coordinamento ai fini della predisposizione del Piano di gestione del rischio alluvioni del distretto delle Alpi Orientali (Direttiva 2007/60/CE), condotta ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, le Autorità di bacino di rilievo nazionale del fiume Adige e dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione - in qualità di autorità proponenti/procedenti comunicano, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che:

- il progetto di Piano di gestione del rischio alluvioni del distretto delle Alpi Orientali

- il rapporto ambientale

- la sintesi non tecnica del rapporto ambientale,

sono stati trasmessi dalle autorità competenti e sono altresì disponibili per la visione/consultazione (formato cartaceo e digitale) presso le seguenti amministrazioni:

Autorità di bacino del fiume Adige, piazza Vittoria n. 5 - 38100 Trento

Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, Cannaregio, 4314 - 30123 Venezia,

nonché, nel solo formato digitale, presso la regione Veneto, la regione Lombardia, la regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, le province autonome di Trento e Bolzano, nonché presso le province di Belluno, Gorizia, Mantova, Padova, Pordenone, Rovigo, Treviso, Trieste, Udine, Venezia, Verona, Vicenza.

Ai sensi dell'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006, detti elaborati sono anche disponibili nel sito web www.alpiorientali.it

Ai sensi dell'art. 14, comma 3 del decreto legislativo n. 152/2006, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, chiunque può prendere visione del progetto di Piano di gestione del rischio alluvioni e del relativo rapporto ambientale e presentare le proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, a mezzo posta ordinaria ai seguenti enti: Autorità di bacino del fiume Adige, Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, provincia autonoma di Bolzano, provincia autonoma di Trento, regione del Veneto, regione Lombardia, regione autonoma Friuli Venezia Giulia oppure tramite posta elettronica certificata all'indirizzo alpiorientali@legalmail.it, oppure tramite posta elettronica ordinaria all'indirizzo consultazione@alpiorientali.it.

Sul sito www.alpiorientali.it sono indicate le sedi di deposito degli elaborati di Piano e i recapiti delle amministrazioni regionali e provinciali cui eventualmente inviare, via posta ordinaria, le proprie osservazioni.

15A00686

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di una croce d'argento al merito dell'Esercito

Con il decreto ministeriale n. 1209 del 4 dicembre 2014, al Generale di Brigata Gabriele Toscani De Col, nato il 28 aprile 1962 a Roma, è stata concessa la croce d'argento al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Ufficiale Generale impiegato nella missione ONU in Libano, animato da straordinario senso del dovere e da eccezionale forza d'animo, operava con ferrea volontà realizzatrice, contribuendo fattivamente all'attività svolta dal Comandante di UNIFIL per favorire lo sviluppo e il successo di varie operazioni. In un ambiente complesso, caratterizzato da tensione interetnica, degrado sociale e attività sovversive, ottimizzava l'integrazione delle varie componenti operative e degli organi dello Stato Maggiore internazionale, suggerendo soluzioni la cui segnalata importanza veniva unanimemente riconosciuta dai rappresentanti dei trentasette diversi Paesi partecipanti alla missione. Fulgida figura di Ufficiale Generale che, con il suo operato, ha contribuito ad accrescere il prestigio delle Forze armate italiane in un contesto internazionale, dando lustro all'Esercito italiano». — Naqoura (Libano), 28 gennaio 2012-18 luglio 2013

15A00546

Concessione di ricompense al valore dell'Esercito

Con il decreto presidenziale n. 317 del 12 gennaio 2015, al Tenente Daniele Giovanni Iafolla, nato il 7 agosto 1977 a Bergamo, è stata concessa la medaglia di bronzo al valore dell'Esercito con la seguente motivazione: «Comandante di distaccamento operativo della "Task Force - 45", nel corso di un'operazione per la cattura di un importante capo di insorti locali, veniva fatto segno al fuoco di elementi ostili, che ferivano personale delle forze di sicurezza afghane e un civile. Nonostante l'intenso fuoco, pur conscio del grave pericolo, organizzava e guidava in prima persona il personale posto sotto il suo comando, riuscendo a eliminare la minaccia e garantire la sicurezza dell'area per le operazioni di recupero dei feriti. Splendida figura di Ufficiale incursore dalle straordinarie virtù, che con il suo operato ha contribuito a dare lustro all'Esercito italiano in un contesto multinazionale». — Dejak (Afghanistan), 9 giugno 2012

Con il decreto presidenziale n. 318 del 12 gennaio 2015 al Maresciallo ordinario Luca Costanzo, nato il 25 luglio 1974 a Vittoria (Reggio Calabria), è stata concessa la medaglia di bronzo al valore dell'Esercito con la seguente motivazione: «Comandante di plotone bersaglieri coinvolto in una prolungata imboscata perpetrata da elementi ostili con armi automatiche e mortai, con particolare coraggio ed esponendo a manifesto rischio la propria incolumità fisica, riusciva, con le armi di bordo prima e, successivamente, appiedando e utilizzando il lanciagranate, a neutralizzare la minaccia. Cristallina figura di Comandante che, con il suo agire e il suo ammirevole coraggio, ha contribuito in modo determinante a elevare il prestigio dell'Esercito italiano in un contesto internazionale». — Valle del Gulistan (Afghanistan), 30 giugno 2012

Con il decreto presidenziale n. 320 del 12 gennaio 2015 al Caporal Maggiore Capo Pasquale Mele, nato il 9 giugno 1980 a Napoli, è stata concessa la medaglia d'argento al valore dell'Esercito con la seguente motivazione: «Bersagliere della "Task Force - Nord", impiegato come mitragliere di bordo di veicolo tattico, nel corso di un intervento a supporto di un convoglio alleato, veniva colpito da un attacco con ordigno improvvisato che ribaltava il mezzo e lo sbalzava a diversi metri di distanza dallo stesso. Nonostante le gravi ferite riportate, sotto il fuoco

di armi portatili e razzi, con straordinario coraggio e forza di volontà impugnava l'arma corta in dotazione e forniva sicurezza al personale rimasto intrappolato nel veicolo. Splendida figura di graduato che ha dato lustro e prestigio all'Esercito italiano». — Dijoy Jahan Dusthi (Afghanistan), 2 agosto 2012

15A00547

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Assegnazione al Ministero della difesa, per finalità istituzionali, di materiali d'armamento leggero e di munizionamento sottoposti a confisca.

In data 23 gennaio 2015 è stato emanato il decreto del Ministro della giustizia di concerto con i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, concernente l'assegnazione al Ministero della difesa per finalità istituzionali di materiali d'armamento leggero e di munizionamento sottoposti a confisca, ai sensi dell'art. 319 del Codice dell'ordinamento militare.

15A00654

Approvazione della graduatoria relativa al concorso per l'assegnazione di posti notarili vacanti

Estratto del D.D. 29 gennaio 2015 di approvazione della graduatoria relativa al concorso per l'assegnazione di posti notarili vacanti di cui all'avviso del 30 settembre 2014, pubblicato il 1° ottobre 2014, contenente i decreti di trasferimento dei notai risultati vincitori.

Orlando Maria - notaio residente nel Comune di Palma di Montechiaro (D.N.R. di Agrigento e Sciacca), è trasferito nel Comune di Agrigento (D.N.R. di Agrigento e Sciacca) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Federici Barbara - notaio residente nel Comune di Cupramontana (D.N. di Ancona), è trasferito nel Comune di Jesi (D.N. di Ancona) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

De Vecchis Raffaella - notaio residente nel Comune di Ascoli Piceno (D.N.R. di Ascoli Piceno e Fermo), è trasferito nel Comune di Osimo (D.N. di Ancona) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Favre Giovanni - notaio residente nel Comune di Donnas (D.N. di Aosta), è trasferito nel Comune di Pont-Saint-Martin (D.N. di Aosta) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Di Rienzo Gabriele - notaio residente nel Comune di San Giustino (D.N. di Perugia), è trasferito nel Comune di Avellino (D.N.R. di Avellino e Sant'Angelo dei Lombardi) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Raguso Silvia - notaio residente nel Comune di Toritto (D.N. di Bari), è trasferito nel Comune di Altamura (D.N. di Bari) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Capotorto Maria - notaio residente nel Comune di Grumo Appula (D.N. di Bari), è trasferito nel Comune di Bari (D.N. di Bari) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Stasi Annalisa - notaio residente nel Comune di Rutigliano (D.N. di Bari), è trasferito nel Comune di Gioia del colle (D.N. di Bari) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Montalti Luca - notaio residente nel Comune di Ferrara (D.N. di Ferrara), è trasferito nel Comune di Baricella (D.N. di Bologna) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Varchetta Rossella - notaio residente nel Comune di Mori (D.N.R. di Trento e Rovereto), è trasferito nel Comune di Bologna (D.N. di Bologna) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Mazzola Luisa - notaio residente nel Comune di Casalecchio di Reno (D.N. di Bologna), è trasferito nel Comune di Budrio (D.N. di Bologna) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Izzo Gualandi Giuseppe - notaio residente nel Comune di Ferrara (D.N. di Ferrara), è trasferito nel Comune di Crevalcore (D.N. di Bologna) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Von Mersi Andrea - notaio residente nel Comune di Merano (D.N. di Bolzano), è trasferito nel Comune di Silandro (D.N. di Bolzano) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Romano Cecilia Claudia - notaio residente nel Comune di Sommatino (D.N.R. di Caltanissetta e Gela), è trasferito nel Comune di Caltanissetta (D.N.R. di Caltanissetta e Gela) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Spinazzola Massimo - notaio residente nel Comune di Fano (D.N.R. di Pesaro e Urbino), è trasferito nel Comune di Trivento (D.N.R. di Campobasso, Isernia e Larino) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Venditti Mario - notaio residente nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia), è trasferito nel Comune di Alvito (D.N. di Cassino)a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Labate Federico - notaio residente nel Comune di Teramo (D.N.R. di Teramo e Pescara), è trasferito nel Comune di Ausonia (D.N. di Cassino) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Baldassarra Matteo - notaio residente nel Comune di Mignano Monte Lungo (D.N. di Cassino), è trasferito nel Comune di Sora (D.N. di Cassino) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Cammarata Maria - notaio residente nel Comune di Vizzini (D.N.R. di Catania e Caltagirone), è trasferito nel Comune di Caltagirone (D.N.R. di Catania e Caltagirone) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Banna Grazia Manuela - notaio residente nel Comune di Carlentini (D.N. di Siracusa), è trasferito nel Comune di Catania (D.N.R. di Catania e Caltagirone) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Fichera Giuseppe Andrea - notaio residente nel Comune di Randazzo (D.N.R. di Catania e Caltagirone), è trasferito nel Comune di Catania (D.N.R. di Catania e Caltagirone) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Fiorito Adriana - notaio residente nel Comune di Catania (D.N.R. di Catania e Caltagirone), è trasferito nel Comune di Fiumefreddo di Sicilia (D.N.R. di Catania e Caltagirone) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Lo Schiavo Antonio Maria - notaio residente nel Comune di Lamezia Terme (D.N.R. di Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme e Vibo Valentia), è trasferito nel Comune di Mileto (D.N.R. di Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme e Vibo Valentia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Di Tillo Giacinto Gianpio - notaio residente nel Comune di Gissi (D.N.R. di Chieti, Lanciano e Vasto), è trasferito nel Comune di San Salvo (D.N.R. di Chieti, Lanciano e Vasto) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Donegana Luca - notaio residente nel Comune di Introbio (D.N.R. di Como e Lecco), è trasferito nel Comune di Lecco (D.N.R. di Como e Lecco) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Tagliaferri Vera - notaio residente nel Comune di Cremona (D.N.R. di Cremona e Crema), è trasferito nel Comune di Crema (D.N.R. di Cremona e Crema) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Berti Elena - notaio residente nel Comune di San Daniele del Friuli (D.N.R. di Udine e Tolmezzo), è trasferito nel Comune di Cremona (D.N.R. di Cremona e Crema) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Cotto Lucia - notaio residente nel Comune di Asti (D.N. di Asti), è trasferito nel Comune di Alba (D.N.R. di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Salvador Barbara - notaio residente nel Comune di Firenzuola (D.N.R. di Firenze, Pistoia e Prato), è trasferito nel Comune di Scandicci (D.N.R. di Firenze, Pistoia e Prato) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Lotito Luigi - notaio residente nel Comune di Sora (D.N. di Cassino), è trasferito nel Comune di Frosinone (D.N. di Frosinone) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Solimena Federico - notaio residente nel Comune di Santa Margherita Ligure (D.N.R. di Genova e Chiavari), è trasferito nel Comune di Rapallo (D.N.R. di Genova e Chiavari) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Gaudieri Bruno - notaio residente nel Comune di Monte Argentario (D.N. di Grosseto), è trasferito nel Comune di Grosseto (D.N. di Grosseto) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Agosto Gianluca - notaio residente nel Comune di Caluso (D.N. di Ivrea), è trasferito nel Comune di Castellamonte (D.N. di Ivrea) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Valente Mattia - notaio residente nel Comune di Pescina (D.N.R. di L'Aquila, Sulmona e Avezzano), è trasferito nel Comune di Avezzano (D.N.R. di L'Aquila, Sulmona e Avezzano) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Beretta Anguissola Alessandro - notaio residente nel Comune di Pescia (D.N.R. di Firenze, Pistoia e Prato), è trasferito nel Comune di Altopascio (D.N. di Lucca) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Puccinelli Bianca - notaio residente nel Comune di Viareggio (D.N. di Lucca), è trasferito nel Comune di Lucca (D.N. di Lucca) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Dimuccio Michele - notaio residente nel Comune di Pisticci (D.N. di Matera), è trasferito nel Comune di Matera (D.N. di Matera) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Ventura Anna - notaio residente nel Comune di Sant'Angelo di Brolo (D.N.R. di Messina, Patti, Mistretta e Barcellona Pozzo di Gotto), è trasferito nel Comune di Santa Teresa di Riva (D.N.R. di Messina, Patti, Mistretta e Barcellona Pozzo di Gotto) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Aurucci Antonio - notaio residente nel Comune di Trezzano sul Naviglio (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese), è trasferito nel Comune di Desio (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Laffranchi Michele - notaio residente nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese), è trasferito nel Comune di Gorgonzola (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Cilluffo Francesca - notaio residente nel Comune di Torino (D.N.R. di Torino e Pinerolo) cessata il 5/02/2014, è trasferito nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Mattioni Matteo - notaio residente nel Comune di Sesto San Giovanni (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese), è trasferito nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Mottola Lucano Federico - notaio residente nel Comune di Rozzano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese), è trasferito nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Renta Mario - notaio residente nel Comune di Settimo Milanese (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese), è trasferito nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Terracciano Antonio - notaio residente nel Comune di Afragola (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola), è trasferito nel Comune di Marigliano (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Cammarota Luca - notaio residente nel Comune di Taviano (D.N. di Lecce), è trasferito nel Comune di Napoli (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Chiantera Francesca - notaio residente nel Comune di Sermoneta (D.N. di Latina), è trasferito nel Comune di Napoli (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Pellegrino Federico - notaio residente nel Comune di Pontinia (D.N. di Latina), è trasferito nel Comune di Napoli (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Porcaro Raffaele - notaio residente nel Comune di Torino (D.N. di Torino), è trasferito nel Comune di Napoli (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Tortoriello Francesca - notaio residente nel Comune di Andria (D.N. di Trani), è trasferito nel Comune di Napoli (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Barbagallo Salvatore - notaio residente nel Comune di Novara (D.N.R. di Novara, Vercelli e Casale Monferrato), è trasferito nel Comune di Borgosesia (D.N.R. di Novara, Vercelli e Casale Monferrato) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Vismara Carlo Giulio Leopoldo - notaio residente nel Comune di Novara (D.N.R. di Novara, Vercelli e Casale Monferrato), è trasferito nel Comune di Trecate (D.N.R. di Novara, Vercelli e Casale Monferrato) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Ceolin Matteo - notaio residente nel Comune di Maserà di Padova (D.N. di Padova), è trasferito nel Comune di Brugine (D.N. di Padova) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza

Panichi Emanuela - notaio residente nel Comune di Padova (D.N. di Padova), è trasferito nel Comune di Solesino (D.N. di Padova) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Diliberto Maria - notaio residente nel Comune di Calatafimi Segesta (D.N.R. di Trapani e Marsala), è trasferito nel Comune di Corleone (D.N.R. di Palermo e Termini Imerese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Cavandoli Rodolfo - notaio residente nel Comune di Collecchio (D.N. di Parma), è trasferito nel Comune di Parma (D.N. di Parma) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Zatti Marcello - notaio residente nel Comune di Ponte dell'Olio (D.N. di Piacenza), è trasferito nel Comune di Torrile (D.N. di Parma) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Lupidi Leonardo - notaio residente nel Comune di Gubbio (D.N. di Perugia), è trasferito nel Comune di Foligno (D.N. di Perugia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Fionda Anna - notaio residente nel Comune di Pesaro (D.N.R. di Pesaro e Urbino), è trasferito nel Comune di Fano (D.N.R. di Pesaro e Urbino) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Costabile Emilia - notaio residente nel Comune di Forlì (D.N.R. di Forlì e Rimini), è trasferito nel Comune di Urbania (D.N.R. di Pesaro e Urbino) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Cabibbo Leonardo - notaio residente nel Comune di Modica (D.N.R. di Ragusa e Modica), è trasferito nel Comune di Scicli (D.N.R. di Ragusa e Modica) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Martini Gianluigi - notaio residente nel Comune di Reggiolo (D.N. di Reggio nell'Emilia), è trasferito nel Comune di Novellara (D.N. di Reggio nell'Emilia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Sessano Valeria - notaio residente nel Comune di Tivoli (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia), è trasferito nel Comune di Ciampino (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Miccadei Caterina - notaio residente nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia), è trasferito nel Comune di Frascati (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Buzzi Francesca Giuseppina - notaio residente nel Comune di Torino (D.N.R. di Torino e Pinerolo), è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Elicio Federico - notaio residente nel Comune di Grosseto (D.N. di Grosseto), è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Lupetti Marcello Claudio - notaio residente nel Comune di Rignano Flaminio (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia), è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Nappa Stefano - notaio residente nel Comune di Borgorose (D.N.R. di Viterbo e Rieti), è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Natalini Valentina - notaio residente nel Comune di Orvieto (D.N.R. di Terni, Orvieto e Spoleto), è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Quaglia Cesare - notaio residente nel Comune di Guidonia Montecelio (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia), è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Rummo Romolo - notaio residente nel Comune di Marino (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia), è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Bortolin Elisa Giovanna - notaio residente nel Comune di Loreo (D.N. di Rovigo), è trasferito nel Comune di Rovigo (D.N. di Rovigo) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Russo Roberta - notaio residente nel Comune di Lamezia Terme (D.N.R. di Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme e Vibo Valentia), è trasferito nel Comune di Salerno (D.N.R. di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Isone Alessandro - notaio residente nel Comune di Porto Sant'Elpidio (D.N.R. di Ascoli Piceno e Fermo), è trasferito nel Comune di Scafati (D.N.R. di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Federico Raffaele - notaio residente nel Comune di San Bartolomeo in Galdo (D.N.R. di Benevento e Ariano Irpino), è trasferito nel Comune di Mondragone (D.N. di Santa Maria Capua Vetere) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Boggia Francesco - notaio residente nel Comune di Vercelli (D.N.R. di Novara, Vercelli e Casale Monferrato), è trasferito nel Comune di Piedimonte Matese (D.N. di Santa Maria Capua Vetere) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

de Rosa Sara - notaio residente nel Comune di Pisciotta (D.N.R. di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania), è trasferito nel Comune di Portico di Caserta (D.N. di Santa Maria Capua Vetere) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

De Casamassimi Veronica - notaio residente nel Comune di Pontecorvo (D.N. di Cassino), è trasferito nel Comune di San Nicola la Strada (D.N. di Santa Maria Capua Vetere) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Cappelletti Bruno - notaio residente nel Comune di Ravenna (D.N. di Ravenna), è trasferito nel Comune di Avola (D.N. di Siracusa) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Guarino Nicola - notaio residente nel Comune di Pachino (D.N. di Siracusa), è trasferito nel Comune di Siracusa (D.N. di Siracusa) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Pantalone Balice Maria - notaio residente nel Comune di Pescara (D.N.R. di Teramo e Pescara), è trasferito nel Comune di Alba Adriatica (D.N.R. di Teramo e Pescara) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Camilli Simona - notaio residente nel Comune di Sant'Egidio alla Vibrata (D.N.R. di Teramo e Pescara), è trasferito nel Comune di Cepagatti (D.N.R. di Teramo e Pescara) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Fusco Gianluca - notaio residente nel Comune di Montesilvano (D.N.R. di Teramo e Pescara), è trasferito nel Comune di Manoppello (D.N.R. di Teramo e Pescara) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

D'Ambrosio Michele - notaio residente nel Comune di Penne (D.N. di Teramo), è trasferito nel Comune di Montesilvano (D.N.R. di Teramo e Pescara) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Galassi Giampietro - notaio residente nel Comune di Foligno (D.N. di Perugia), è trasferito nel Comune di Spoleto (D.N.R. di Terni, Orvieto e Spoleto) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Cagnetta Francesco - notaio residente nel Comune di San Marco in Lamis (D.N.R. di Foggia e Lucera), è trasferito nel Comune di Andria (D.N. di Trani) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Ieva Silvia - notaio residente nel Comune di Modugno (D.N. di Bari), è trasferito nel Comune di Andria (D.N. di Trani) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Leonetti Michele - notaio residente nel Comune di Ruvo di Puglia (D.N. di Trani), è trasferito nel Comune di Andria (D.N. di Trani) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Giancaspro Vincenzo - notaio residente nel Comune di Terlizzi (D.N. di Trani), è trasferito nel Comune di Molfetta (D.N. di Trani) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Greco Raffaele - notaio residente nel Comune di Rovereto (D.N.R. di Trento e Rovereto), è trasferito nel Comune di Pinzolo (D.N.R. di Trento e Rovereto) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Milardi Francesca - notaio residente nel Comune di Trento (D.N.R. di Trento e Rovereto), è trasferito nel Comune di Predazzo (D.N.R. di Trento e Rovereto) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Ferretto Chiara - notaio residente nel Comune di Venezia (D.N. di Venezia), è trasferito nel Comune di Farra di Soligo (D.N. di Treviso) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Bredariol Silvia - notaio residente nel Comune di Mel (D.N. di Belluno), è trasferito nel Comune di San Biagio di Callalta (D.N. di Treviso) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Piccinini Alberto - notaio residente nel Comune di Udine (D.N.R. di Udine e Tolmezzo), è trasferito nel Comune di Tarvisio (D.N.R. di Udine e Tolmezzo) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Zappone Elena - notaio residente nel Comune di Calimera (D.N. di Lecce), è trasferito nel Comune di Gravellona Toce (D.N. di Verbania) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Scaduto Vincenzo - notaio residente nel Comune di Verona (D.N. di Verona), è trasferito nel Comune di Bussolengo (D.N. di Verona) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Celli Lorenzo - notaio residente nel Comune di Rovigo (D.N. di Rovigo), è trasferito nel Comune di Caldiero (D.N. di Verona) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Porceddu Cilione Alessio - notaio residente nel Comune di Padova (D.N. di Padova), è trasferito nel Comune di Lavagno (D.N. di Verona) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Diurno Maria - notaio residente nel Comune di Bologna (D.N. di Bologna), è trasferito nel Comune di Verona (D.N. di Verona) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Ottieri Luigi - notaio residente nel Comune di Imola (D.N. di Bologna), è trasferito nel Comune di Verona (D.N. di Verona) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Diliberto Fabrizio - notaio residente nel Comune di Padova (D.N. di Padova), è trasferito nel Comune di Arzignano (D.N.R. di Vicenza e Bassano del Grappa) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

De Negri Tommaso - notaio residente nel Comune di Romano d'Ezzelino (D.N.R. di Vicenza e Bassano del Grappa), è trasferito nel Comune di Bassano del Grappa (D.N.R. di Vicenza e Bassano del Grappa), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Di Mantino Giulio - notaio residente nel Comune di Verona (D.N. di Verona), è trasferito nel Comune di Bassano del Grappa (D.N.R. di Vicenza e Bassano del Grappa) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Capotosti Serena - notaio residente nel Comune di Vicenza (D.N.R. di Vicenza e Bassano del Grappa), è trasferito nel Comune di Chiampo (D.N.R. di Vicenza e Bassano del Grappa) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Martini Andrea - notaio residente nel Comune di Vicenza (D.N.R. di Vicenza e Bassano del Grappa), è trasferito nel Comune di Costabissara (D.N.R. di Vicenza e Bassano del Grappa) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Cartenì Maria Grazia - notaio residente nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia), è trasferito nel Comune di Poggio Mirteto (D.N.R. di Viterbo e Rieti) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Di Pietro Francesco - notaio residente nel Comune di Monterotondo (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia), è trasferito nel Comune di Poggio Mirteto (D.N.R. di Viterbo e Rieti) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

15A00683

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Tilosina 20% liquido Chemifarma» 200 mg/ml.

Estratto del provvedimento n. 9 dell'8 gennaio 2015

Oggetto: «Tilosina 20% liquido Chemifarma» 200 mg/ml, soluzione uso orale per suini, broilers e vitelli da latte AIC n. 103385.

Titolare: Chemifarma S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Forlì - §§Via Don Eugenio Servadei, 16 - codice fiscale n. 00659370407.

Variazione di tipo IB.

Si autorizzano le modifiche come di seguito descritte:

adeguamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle linee guida EMEA/CVMP/SAGAM/383441/2005 revised guideline on the spc for antimicrobial products.

Per effetto della suddetta variazione gli stampati devono essere modificati con l'aggiunta delle frasi di seguito indicate:

1. Denominazione del medicinale veterinario:

«Tilosina 20% liquido Chemifarma» 200 mg/ml, soluzione uso orale per suini, broilers e vitelli da latte.

4.3. Controndicazioni:

Non usare in animali con ipersensibilità nota alla tilosina o ad uno qualsiasi degli eccipienti.

4.4. Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione:

L'utilizzo ripetuto o protratto va evitato, migliorando le prassi di gestione e mediante pulizia e disinfezione.

4.5. Precauzioni speciali per l'impiego

L'utilizzo del prodotto dovrebbe essere basato su test di sensibilità nei confronti dei batteri isolati dagli animali. Se ciò non fosse possibile la terapia dovrebbe essere basata su informazioni epidemiologiche locali (regionali, aziendali) circa la sensibilità dei batteri target.

L'uso improprio del prodotto potrebbe incrementare la prevalenza di batteri resistenti alla tilosina e ridurre l'efficacia dei trattamenti con altri antimicrobici a causa della possibile comparsa di cross-resistenza.

4.9. Posologia e via di somministrazione.

Per evitare un sottodosaggio il peso corporeo deve essere determinato nel modo più accurato possibile.

Il consumo dell'acqua medicata dipende dalle condizioni cliniche degli animali. Al fine di ottenere il corretto dosaggio, la concentrazione della Tilosina deve essere calcolata conformemente.

Non miscelare in mangimi solidi.

5.1. Informazioni farmacodinamiche:

I valori di MIC riportati per Mycoplasma gallisepticum sono compresi nell'intervallo 0,125-1 μg/ml, per Mycoplasma synoviae tra 0,25-1 μg/ml, per Clostridium perfringens tra 0,125 - 4 μg/ml.

5.2. Informazioni farmacocinetiche:

I principali parametri farmacocinetici in seguito a somministrazione orale di Tilosina nei broilers sono: C_{max}: 1,2 μg/ml, T_{max}: 1,5 ore, $T_{1/2}$ 2,07 ore, nel suino: C_{max}: 1,0 μg/ml, T_{max}: 1,2 ore, $T_{1/2}$ 4,5 ore, nel vitello: C_{max}: 2,7 μg/ml, T_{max}: 2,0 ore, $T_{1/2}$ 1,2 ore.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza indicata nella confezione.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

15A00543

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi per uso veterinario «Tylosin 200 premix».

Estratto del provvedimento n. 10 dell'8 gennaio 2015

Oggetto: «Tylosin 200 premix» premiscela per alimenti medicamentosi per polli da carne suini.

A.I.C. n. 103387.

Titolare: Chemifarma S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Forlì, via Don Eugenio Servadei, 16 - codice fiscale n. 00659370407.

Variazione di tipo IB.

Si autorizzano le modifiche come di seguito descritte: adeguamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle linee guida EMEA/CVMP/SAGAM/383441/2005 revised guideline on the spc for antimicrobial products.

Per effetto della suddetta variazione gli stampati devono essere modificati con l'aggiunta delle frasi di seguito indicate:

1. Denominazione del medicinale veterinario:

«Tylosin 200 premix» 200 mg/g premiscela per alimenti medicamentosi per polli da carne suini.

4.2. Indicazioni per l'impiego specificando le specie di destinazione.

Suini: enterite necrotica, polmonite enzootica, sostenute da agenti patogeni sensibili alla tilosina.

Per informazioni riguardo alla dissenteria dei suini vedere paragrafo 4.5.

Broiler: malattia cronica respiratoria, sostenute da agenti patogeni sensibili alla tilosina.

.3. Controindicazioni:

Non usare in animali con ipersensibilità nota alla tilosina o ad uno qualsiasi degli eccipienti.

4.4. Avvertenze speciali per le specie di destinazione:

L'utilizzo ripetuto o protratto va evitato, migliorando le prassi di gestione e mediante pulizia e disinfezione.

4.5. Precauzioni speciali da prendere durante l'impiego.

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali:

L'utilizzo del prodotto dovrebbe essere basato su test di sensibilità nei confronti dei batteri isolati dagli animali. Se ciò non fosse possibile la terapia dovrebbe essere basata su informazioni epidemiologiche locali (regionali, aziendali) circa la sensibilità dei batteri target. L'uso improprio del prodotto potrebbe incrementare la prevalenza di batteri resistenti alla tilosina e ridurre l'efficacia dei trattamenti con altri antimicrobici a causa della possibile comparsa di cross-resistenza.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il prodotto agli animali:

Le persone con nota ipersensibilità alla tilosina devono evitare contatti con il medicinale veterinario

4.9. Posologia e via di somministrazione:

Per evitare un sottodosaggio il peso corporeo deve essere determinato nel modo più accurato possibile.

Il consumo dell'acqua medicata dipende dalle condizioni cliniche degli animali. Al fine di ottenere il corretto dosaggio, la concentrazione della Tilosina deve essere calcolata conformemente.

5.1. Proprietà farmacodinamiche:

I valori di MIC riportati per Mycoplasma gallisepticum sono compresi nell'intervallo 0,125-1 µg/ml, per Mycoplasma synoviae tra 0,25-1 µg/ml, per Clostridium perfringens tra 0,125 – 4 µg/ml.

5.2. Proprietà farmacocinetiche:

I principali parametri farmacocinetici in seguito a somministrazione orale di Tilosina nei broilers sono: C_{max}: 1,2 µg/ml, T_{max}: 1,5 ore, $T_{1/2}$ 2,07 ore, nel suino: C_{max}: 1,0 µg/ml, T_{max}: 1,2 ore, $T_{1/2}$ 4,5 ore.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza indicata nella confezione.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

15A00552

Elenco degli stabilimenti autorizzati alla fabbricazione di medicinali ad uso veterinario

Si riporta l'elenco degli stabilimenti autorizzati alla fabbricazione di medicinali ad uso veterinario ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 46 del decreto legislativo del 6 aprile 2006, n. 193, «Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari» alla data del 31 dicembre 2014.

Le tipologie di produzioni o controlli autorizzate agli stabilimenti in elenco, sono riportate dettagliatamente nelle rispettive autorizzazioni che sono state notificate alle Società titolari degli stabilimenti stessi.

Il medesimo elenco è altresì disponibile sul sito del Ministero della Salute alla sezione farmaci e dispositivi veterinari www.ministerosalute.it/farmaciVeterinari.

1. ABBVIE S.r.l. - via Pontina Km 52 - 04100 Campoverde di Aprilia (Latina);

2. ABIOGEN PHARMA S.p.A. - via Meucci, 36 - 56014 Ospedaletto (Pisa);

3. ACME DRUGS S.r.l. - via Portella della Ginestra, 9 - 42025 Cavriago (Reggio Emilia);

4. ACS DOBFAR S.p.A. - viale Addetta 4/12 - 20067 Tribiano (Milano);

5. ACS DOBFAR S.p.A. - via Rossini, 9/11- 20067 Tribiano (Milano);

6. ALFA OMEGA S.r.l. - via Leonardo Da Vinci, 28 - 44100 Copparo (Ferrara);

7. APTALIS PHARMA S.p.A. - via Martin Luther King, 13 - 20060 Pessano con Bornago (Milano);

8. BAYER HEALTHCARE MANUFACTURING S.R.L. - via delle Groane, 126 - 20024 Garbagnate Milanese (Milano);

9. BELTAPHARM S.p.A. - via Stelvio, 66 - 20095 Cusano Milanino (Milano);

10. BIEFFE MEDITAL S.p.A. - via Nuova Provinciale snc - 23034 Grosotto (Sondrio);

11. BIOPHARMA S.r.l. - via delle Gerbere, 20/22 - 00400 Santa Palomba - Pomezia - (Roma);

12. BRISTOL MYERS SQUIBB S.r.l. - Contrada del Ceraso - 03012 Anagni - (Frosinone);

13. BRUSCHETTINI S.r.l. - via Isonzo, 6 - 16147 Genova (Genova);

14. C.O.C. FARMACEUTICI S.p.A. - via Modena, 15 - 40019 S. Agata Bolognese (Bologna);

15. CEVA SALUTE ANIMALE S.p.A. - via Leopardi, 2/C - 42025 Cavriago (Reggio Emilia);

16. CHELAB S.r.l. - via Resana, 25 - 31023 Resana (Treviso);

17. CHEMICALS LAIF S.p.A. - via Roma, 69 - 36020 Castegnero (Vicenza);

18. CHEMIFARMA S.p.A. - via Don Eugenio Servadei, 16 - 47100 Forlì (Forlì Cesena);

19. CICIEFFE S.r.l. - via Provinciale, 13 - 24040 Fornovo San Giovanni (Bergamo);

20. CORDEN PHARMA S.p.A. - viale dell'Industria, 3 - 20867 Caponago (Monza Brianza);

21. DHL SUPPLY CHAIN S.p.A. - viale delle Industrie, 2 - 20090 Settala (Milano);

22. D. S. M . CAPUA S.p.A. - strada statale Appia, 46/48 - 81043 Capua (Caserta);

23. DONINI S.r.l. - via Ecce Homo, 18 - 37054 Nogara (Verona);

24. DOX-AL ITALIA S.p.A. - via Mascagni, 6/A - 20050 Sulbiate (Milano);

25. EIGENMANN & VERONELLI S.p.A. - via Vigevano, 63/a, fraz. San Martino - 28069 Trecate (Novara);

26. ELI LILLY ITALIA S.p.A. - via Gramsci, 731/733 - 50019 Sesto Fiorentino (Firenze);

27. EUROFINS BIOLAB S.p.A. - via Bruno Buozzi, 2 - 20090 Vimodrone (Milano);

28. Facta Farmaceutici S.p.A. - Nucleo Industriale S. Atto - 64020 S. Nicolò a Tordino (Teramo);

29. Facta Farmaceutici S.p.A. - via Laurentina Km, 24,730 - 0040 Pomezia (Roma);

30. FARMILA THEA FARMACEUTICI S.p.A. - via E. Fermi, 50 - 20019 Settimo Milanese (Milano);

31. Fatro S.p.A. - via Emilia, 285 - 40064 Ozzano Emila (Bologna);

32. FATRO S.p.A. - via Molini Emili, 2 - 25030 Maclodio (Brescia);

33. FIDIA FARMACEUTICI S.p.A. - via Ponte della Fabbrica, 3/A - 35031 Abano Terme (Padova);

34. FIEGE LOGISTICS ITALIA - via Amendola, 1 - 20090 Caleppio di Settala (Milano);

35. Filozoo S.r.l. - viale del Commercio, 28/30 - 41012 Carpi (Modena);

36. FRESEN*IUS* KABI ITALIA S.r.l. - via Camagre, 41/43 - 37063 Isola della Scala (Verona);

37. FRIULCHEM S.p.A. - via San Marco, 23 - 33099 Vivaro (Pordenone);

38. GAMMARAD ITALIA S.p.A. - via Marzabotto, 4 - 40061 Minerbio (Bologna);

39. GAMMATON S.R.L. - via XXIV Maggio, 14 - 22070 Guanzate (Como);

40. GLAXOSMITHKLINE MANUFACTURING S.p.A. - Via A. Fleming, 2 - 37135 Verona (Verona);

41. HAEMOPHARM BIOFLUIDS s.r.l. - via dell'Industria, 6 - 23030 Tovo di S. Agata (Sondrio);

42. HAUPT PHARMA LATINA S.r.l. - Strada Statale, 156, Km 47, 600 - 04100 Borgo San Michele (Latina);

43. HERING S.p.A. - viale dello Sviluppo, 6 - contrada da Fargione z.i. ASI - 97015 Modica (Ragusa);

44. ICF INDUSTRIA CHIMICA FINE - via G. B. Benzoni, 50 - Fraz. Scannabue - 26020 Palazzo Pignano (Cremona);

45. I.M.S. INTERMEDI MEDICINALI SINTETICI s.r.l. - Via Venezia Giulia, 23 - 20157 Milano;

46. IL CEPPO S.a.S. - Via Monteresi, 3 - 53035 Monteriggioni (Siena);

47. INDUSTRIA ITALIANA INTREGRATORI TREI S.p.A - via Affarosa, 4 - 42010 Rio Saliceto (Reggio Emilia);

48. INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.r.l. - via Cassia Nord, 3 - 53014 Monteroni D'Arbia (Siena);

49. INTERVET PRODUCTIONS S.r.l. - via Nettunense Km 20,300 - 04011 Aprilia (Latina);

50. ISTITUTO DE ANGELI S.p.A. - Località Prulli, 3/c - 50066 Reggello (Firenze);

51. ISTITUTO PROFILATTICO FARMACEUTICO CANDIOLI S.p.A. - via Alessandro Manzoni, 2 - 10092 Beinasco (Torino);

52. IZO S.r.l. a socio unico - Strada Statale 234 per Cremona Km 28,200 - 27013 Chignolo Po (Pavia);

53. JANSSEN CILAG S.p.A. - via C. Janssen, 23 - 04010 Borgo San Michele (Latina);

54. LABANALYSIS S.r.l. - viale Europa, 5 - 27041 Casanova Lonati (Pavia);

55. LABORATORIO ITALIANO BIOCHIMICO FARMACEUTICO LISAPHARMA S.p.A. - via Licinio, 11 - 22036 Erba (Como);

56. MERIAL ITALIA S.p.A. - via Baviera, 9 - 20124 Noventa Padovana (Padova);

57. MICROCHEM S.r.l. - via Turati, 2 - 29017 Fiorenzuola D'Arda (Piacenza);

58. MONICO S.p.A. - via Ponte di Pietra, 7 - 30173 Mestre (Venezia);

59. NEOLOGISTICA S.r.l. - l.go Boccioni, 1 - 21040 Origgio (Varese);

60. PB BELTRACCHINI S.r.l. - via S. Erasmo, 6 - 20027 Rescaldina (Milano);

61. PFIZER ITALIA S.r.l. - via del Commercio, 25/26 - 63046 Marino del Tronto (Ascoli Piceno);

62. PHARMAC ITALIA S.r.l. - viale Umbria, 55/57 - 40065 Rozzano (Milano);

63. PRC TICINUM LAB S.r.l. - Via Bovio, n. 6 - 28100 Novara (NO);

64. RESEARCH TOXICOLOGY CENTRE S.p.A. - via Tito Speri, 14 - 00040 Pomezia (Roma);

65. S. M. FARMACEUTICI S.r.l. - via Zona Industriale - 85050 Tito Scalo (Potenza);

66. SALF LABORATORIO FARMACOLOGICO S.p.A. - via G. Marconi, 2 - 24069 Cenate Sotto (Bergamo);

67. SILVANO CHIAPPAROLI LOGISTICA S.p.A. - via delle Industrie snc - 26814 Livraga (Lodi);

68. TECNOZOO s.n. c. - via Piave, 120 - 35017 Torreselle di Piombino Dese (Padova);

69. TEKNOFARMA S.p.A. - Strada comunale da Bertolla all'Abbadia di Stura, 14 - 10156 Torino;

70. TOSVAR S.r.l. - via del Lavoro, 10 - 20060 Pozzo D'Adda (Milano);

71. TUBILUX PHARMA S.p.A. - via Costarica, 20/22 - 00040 Pomezia (Roma);

72. UNIONE COMMERCIALE LOMBARDA S.p.A. - via G. di Vittorio, 36 - 25125 Brescia;

73. UPS HEALTHCARE ITALIA S.r.l. - via Formellese, Km 4,300 - 00060 Formello (Roma);

74. VETEM S.p.A. - Lungomare L. Pirandello, 8 - 92014 Porto Empedocle (Agrigento);

75. VÉTOQUINOL ITALIA S.p.A. - via Piana, 265 - 47032 Bertinoro (Forlì Cesena);

76. ZOETIS MANUFACTURING ITALIA S.r.l. - via F. Gorgone 6 s.n. c. - 95121 Catania;

77. ZOETIS MANUFACTURING MEDOLLA S.r.l. - via Rubadello, 6 - 40136 Medolla (Modena).

15A00553

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Rivalutazione, ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, per l'anno 2014, della misura e dei requisiti economici dell'assegno per il nucleo familiare numeroso (articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448) e dell'assegno di maternità (articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151).

Con il comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2014 è stato reso noto che la variazione nella media dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81, da applicarsi per l'anno 2014 ai sensi dell'art. 65, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (assegno al nucleo familiare numeroso) e dell'art. 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (assegno di maternità) è pari al 1,1 per cento (Comunicato ufficiale dell'ISTAT del 14 gennaio 2014).

Con l'art. 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 sono state stabilite le nuove soglie ISEE.

I commi 1 e 3 dell'art. 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 prevedono la rivalutazione delle soglie sulla base della variazione nel 2013 dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Pertanto:

a) l'assegno mensile per il nucleo familiare ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2014, se spettante nella misura intera, è pari a € 141,02; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente è pari a € 8.538,91;

b) l'assegno mensile di maternità ai sensi dell'art. 74 della legge 26 marzo 2001, n. 151, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2014, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, è pari a € 338,21; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente è pari a € 16.921,11.

Su indicazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali si comunica che: Le nuove soglie ISEE rivalutate, si applicano esclusivamente alle prestazioni riferite all'anno 2014, ma la cui domanda sia stata presentata sulla base di una dichiarazione sostitutiva unica sottoscritta successivamente al 1° gennaio 2015 secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

15A00614

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso di consultazione della procedura di valutazione ambientale strategica, relativa al Piano di gestione del rischio alluvioni del distretto idrografico delle Alpi Orientali dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione. (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 22 del 28 gennaio 2015).

La pubblicazione dell'avviso citato in epigrafe, riportato alla pagina 68 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, deve ritenersi annullata. Lo stesso avviso, nella sua integralità ed originalità, è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 41.

15A00687

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-024) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.